

Al Ministero della Transizione Ecologica
Direz. Gener. Crescita Sostenibile e Qualità dello Sviluppo
cress@pec.minambiente.it, cress-5@minambiente.it

All'Assessorato della Difesa dell'Ambiente
Direzione generale della difesa dell'ambiente
Servizio valutazioni ambientali
difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it, amb.sva@regione.sardegna.it

Alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per Cagliari,
Oristano e Sud Sardegna
mbac-sabap-ca@mailcert.beniculturali.it

Agli Uffici Regionali Tutela del Paesaggio Sardegna Centrale e
Meridionale
eell.urb.tpaesaggio.or@pec.regione.sardegna.it
eell.urb.tpaesaggio.ca@pec.regione.sardegna.it

All'ARPAS
Dipartimento di Cagliari e Medio Campidano
dipartimento.ca@pec.arpa.sardegna.it

Ai Sindaci dei Comuni di Ballao e Armungia
protocolloballao@servizipostacert.it
protocollo@pec.comune.armungia.ca.it

Alla c.a. del responsabile del procedimento dott.ssa Carmela Bilanzone

OGGETTO: Osservazioni al progetto per l'installazione di un nuovo impianto per la produzione di energia da fonte eolica, denominato "Bruncu 'e Niada" costituito da 14 aerogeneratori di potenza unitaria pari a 6,6 MW, per una potenza complessiva pari a 92,4 MW, da localizzarsi nel territorio comunale di Ballao, e dalle relative opere di connessioni per il collegamento alla RTN attraverso la stazione elettrica da realizzare nel Comune di Armungia (SU). **Codice procedura (ID_VIP/ID_MATTM): 5762**

Proponente: Econergy Project 2 S.r.l.

La società Econergy Project 2 S.r.l. ha dato avvio in data 07/01/2021 ad un procedimento di VIA presso il Ministero della transizione ecologica (MiTE), relativo al Parco eolico di cui in oggetto da realizzarsi in agro dei comuni di Ballao e Armungia. Attualmente il procedimento è in fase di istruttoria tecnica CTVIA, e il 07/05/2021 è stata avviata la consultazione pubblica.

Dall'esame degli elaborati tecnici è possibile desumere le seguenti caratteristiche tecniche dell'impianto:

TURBINE EOLICHE: N. 14

POTENZA TURBINA: 6,6 MW

ROTORE TURBINA: DIAMETRO Mt 170 – SUPERFICIE Spazzata Mq. 22.698

ALTEZZA MOZZO: Mt 135

Osservazioni VIA Parco eolico Bruncu 'e Niada – Ballao, Armungia



ALTEZZA MAX: Mt 220

FUNZIONALITA' PALE: CON VELOCITA' VENTO DA 3 A 25 Mt/s

POTENZA PARCO: 92,4 MW

PRODUCIBILITÀ EQUIVALENTE PARCO: 258,72 GWH/ANNO (*pari 2.800 ore equivalenti e in grado di soddisfare il fabbisogno energetico di una città di 55.000 abitanti*)

ESTENSIONE AREA: 450 ha

SOTTOSTAZIONI ELETTRICHE: N. 1

I sottoscritti Graziano Bullegas e Mauro Gargiulo, rispettivamente presidente e delegato per le tematiche energetiche del **Consiglio Regionale Sardo dell'Associazione Italia Nostra onlus** – Associazione nazionale per la Tutela del Patrimonio Storico, Artistico e Naturale della Nazione, individuata con Decreto del Ministero dell'Ambiente 20 febbraio 1987 quale associazione nazionale di protezione ambientale ai sensi dell'art. 13 della legge n° 349/86, e soggetto portatore di interessi pubblici, diffusi e collettivi, riconosciuta con Decreto del Presidente della Repubblica 22 agosto 1958, Nr. 111, presentano il seguente

ATTO DI OSSERVAZIONI

ai sensi dell'art. 24 e 29 del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i.

PREMESSA

Gli aerogeneratori dell'impianto eolico, denominato "Bruncu 'e Niada", saranno ubicati nel territorio del comune di Ballao (SU) e in particolare in località "Niu de is Crobus" ai confini con i Comuni di Perdasdefogu ed Escalaplano, su una superficie complessiva di ha 450, sottesa ai generatori più periferici. L'energia elettrica sarà convogliata mediante un cavidotto interrato, che andrà ad interessare, oltre al comune di Ballao, anche il comune di Armungia dove sarà allacciata alla Rete Elettrica Nazionale di Alta Tensione attraverso la stazione elettrica presente in quest'ultimo comune.

Le opere da realizzare per il funzionamento del Parco eolico "Bruncu 'e Biada" sono le seguenti:

- Realizzazione di fondazioni ed ancoraggi per gli aerogeneratori
- Realizzazione delle piazzole temporanee e definitive per l'accesso e la manutenzione dei singoli aerogeneratori
- Adeguamenti di accessi esistenti ed apertura di nuovi, necessari al transito dei mezzi pesanti per il trasporto degli elementi
- Costruzione di una nuova sottostazione elettrica di trasformazione in agro del Comune di Armungia, con opportune fondazioni
- Realizzazione di cavidotti per l'adduzione dell'energia elettrica dagli aerogeneratori alla sottostazione

L'istruttoria risulta avviata presso il Servizio Valutazione Impatti della Ministero della Transizione Ecologica in data 7.05.2021 e la pratica è attualmente in fase di Istruttoria Tecnica CTVIA. Conseguentemente i

sottoscritti, presa visione della documentazione depositata per la partecipazione del pubblico al procedimento, inoltrano in merito le seguenti

OSSERVAZIONI

OSSERVAZIONE N. 1

A) SOTTO IL PROFILO GENERALE DELLA PRODUZIONE DA FER

Si ritiene indispensabile affrontare in premessa il problema del modello della produzione di energia elettrica da FER in Italia alla luce dei principi generali e degli obiettivi dettati dal PNIEC, nonché verificarne la compatibilità con le linee di indirizzo contenute nelle recenti Direttive europee. In particolare si intende analizzare l'inserimento di tale impianto in un contesto territoriale come quello sardo con caratteristiche peculiari, sia con riferimento agli aspetti ambientali che alle problematiche tecniche, queste ultime conseguenti al sistema di trasmissione dell'energia elettrica ed alla specifica natura delle FER, ovvero variabilità e non programmabilità delle stesse.

Una visione complessiva del contesto energetico in cui l'impianto va ad inserirsi è consentita dall'analisi dei dati inerenti gli impianti di generazione elettrica, desunti dalla relazione TERNA sul consuntivo di produzione di energia elettrica in Sardegna dell'anno 2019:

- **Potenza efficiente lorda installata:** MW 4.780
- **Energia lorda prodotta:** GWh 13.630,6
- **Energia lorda consumata:** GWh 9.171,5 (con un esubero del 38,1%)
- **Impianti eolici:** n 593
- **Potenza lorda impianti eolici:** MW 1.054,9
- **Produzione lorda impianti eolici:** GWh 2.023,7

Se si sommano a tali produzioni quelle derivanti dagli impianti di generazione elettrica da eolico e fotovoltaico attualmente oggetto di correnti procedure di VIA, ne consegue un incremento di entità tale da portare al collasso tutto il sistema di trasmissione elettrico isolano, tenendo conto del fatto che, come desumibile dai **dati TERNA (2019)**, sussiste già un esubero produttivo rispetto ai consumi pari **al 38,1%**.

A titolo esemplificativo si ricorda infatti che nel solo eolico di grandi dimensioni, prescindendo dagli impianti già realizzati, sono stati presentati a VIA i sottoelencati progetti:

- a) Parco eolico offshore (Costa Sud-Occidentale della Sardegna): potenza 504 MW (offshore) n. 42 aerogeneratori da 12 MW/cad
- b) Parco eolico Portotorres: potenza 92 MW – n. 14 aerogeneratori da 6,6 MW/cad
- c) Parco eolico “Bitti Terenass”: potenza 56 MW – n. 11 aerogeneratori da 5,09 MW/cad
- d) Parco eolico “Bitti-Mamone”: potenza 50,4 MW n. – n. 15 aerogeneratori da 4,2 MW/cad
- e) Parco eolico “Bitti – area PIP”: potenza 56 MW – n. 11 aerogeneratori da 5,09 MW/cad
- f) Parco eolico “Nule Benetutti”: potenza 62,7 MW n. 11 aerogeneratori da 5,7 MW/cad


- g) Parco eolico Porto Torres : potenza 34 MW n.6 aerogeneratori da 5,6 MW/cad
- h) Parco eolico Abbila (Ulassai – Perdas de Fogu - NU): potenza 44,8 MW - n. 8 aerog. da 5,6 MW/cad
- i) Parco eolico Siurgus Donigala-Goni (SU): potenza 92,4 MW – n 14 aerogeneratori da 6,6 MW/cad
- j) Parco eolico Nule (VIA regionale): potenza di 21 MW - n. 7 aerogeneratori da 3 MW/cad
- k) Parco eolico “Serra Longa (VIA regionale): potenza di 30 MW – n. 10 aerogeneratori da 3 MW/cad

A questi devono aggiungersi circa 90 impianti fotovoltaici (in fase di istruttoria regionale) per una potenza superiore ai 2.300 MWp.

Se è vero che le FER dovrebbero assicurare l’uscita della Sardegna dal carbone entro il 2025 (termine dubbio atteso un manifesto atteggiamento dilatorio), non può ignorarsi la non fungibilità delle fossili con le FER (in particolare per l’eolico), per le loro caratteristiche di variabilità e non programmabilità.

Le fluttuazioni delle FER obbligano ai fini della stabilità del sistema elettrico ad un incremento produttivo le Centrali termoelettriche esistenti ed in particolare l’incostante intensità eolica induce nella rete oscillazioni di frequenza fuori i parametri di legge e quindi non sostenibili per la rete stessa. A tale instabilità in assenza di storages si può sopperire solo con il ricorso a quelle CTE che si intenderebbe sostituire. Un corto circuito che si manifesta nel frequente ripetersi dell’over generation, fino a determinare fenomeni di inversione di potenza. L’incremento non programmato e non strutturato degli impianti da FER dilaterà i tempi per l’uscita dal fossile, incrementando il consumo dello stesso! La Sardegna appare dunque destinata ad una crescita esponenziale del surplus energetico (nel 2019 già come detto > del 38%) per l’ampia disponibilità di FER e

l’incontrollato moltiplicarsi degli impianti.



Elettrodotti ad alta tensione della Sardegna

L’attuale rete di trasmissione strutturata su tre ex poli industriali (Porto Torres, Sulcis, Cagliari) lungo una direttrice N-S, risulta incompatibile con una generazione da FER, che avrebbe necessità di una rete interconnessa e magliata, con nodi di conferimento prossimi ai consumi. In assenza di una logica di programmazione e pianificazione il moltiplicarsi dei megaimpianti da rinnovabili, se soddisfa gli interessi della speculazione, non potrà che rendere ancor più precarie le condizioni di funzionamento della rete di trasmissione.

Per tale motivo appaiono destinati ad essere vanificati gli obiettivi del PNIEC sul contenimento delle emissioni di CO₂. Non a caso le recenti Direttive europee sollecitano l’adozione di sistemi di produzione energetica diffusi sul territorio, sollecitano l’autoconsumo e disegnano modelli di energy community. In particolare il documento sul **Green New Deal della Commissione**

europa (dicembre 2019) e la **Direttiva (UE) 2018/2001** sulla “Promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili” fanno specifico riferimento a **produzioni e consumi energetici di tipo distrettuale e dettano**

specifici indirizzi normativi sulle Comunità energetiche (CER) e sull'autoconsumo collettivo (AC), scenari alternativi a quelli delle concentrazioni produttive in poli industriali. Esplicito ed insistito è a tal fine il sistematico richiamo all'obbligo di dotarsi di adeguati sistemi di storages (accumuli, produzione di vettori energetici alternativi, pompaggio idroelettrico ecc.) per il superamento delle criticità imposte dalle FER.

SI OSSERVA CHE

- Il progetto in esame ignora le descritte criticità, elude le direttive europee, mentre punta a massimizzare i profitti derivanti da incentivi non condizionati dal mercato, da incertezze di consumi, da rischio di investimento. Perseguendo una tale direttrice si favoriscono le produzioni di energia concentrate e si spingono le multinazionali ad assicurarsi i contingenti resi disponibili dalle aste, mentre si marginalizza la generazione diffusa in palese contrasto con gli orientamenti Comunitari. Il progetto in esame viola dunque le linee programmatiche sulla transizione energetica dettate in sede europea con il duplice risultato di lasciare irrisolti i problemi climatici conseguenti alle emissioni di CO₂ e di devastare ambiente e paesaggio.



Immagine tratta dagli elaborati progettuali

OSSERVAZIONE N. 2

B) SOTTO IL PROFILO DEGLI IMPATTI AMBIENTALI

Si premette che il progetto e in particolare la “Relazione generale” e il SIA risultano insufficienti ai fini di una corretta individuazione e valutazione dei possibili impatti ambientali derivanti dalla realizzazione del Parco eolico. Si danno di seguito alcuni cenni in relazione a tali lacune progettuali.

Tra gli elaborati non è presente il computo metrico d’obbligo in cui siano quantificati gli interventi ai fini della determinazione degli impatti sulle matrici ambientali. Aree di estensione rilevante (nella Relazione tecnica si fa generico riferimento ad “alcune aree di stoccaggio” non quantificate che si ritiene debbano occupare una superficie non inferiore a mq 66.000, a n.14 piazzole di superficie pari a mq 70.490, oltre che all’ampliamento e creazione ex novo della nuova viabilità) saranno impegnate sia da attività di cantiere nella fase di realizzazione del Parco eolico, sia per la manutenzione nella fase di esercizio e saranno interessate da un intenso passaggio di mezzi d’opera e trasporto con carichi sul piano di campagna di rilevante entità. Ne consegue che una notevole estensione di suolo agricolo, ben più ampia della superficie quantificata per l’occupazione definitiva, verrà coinvolta in opere di spianamento con radicale compromissione di strati superficiali di suolo. In parte di tali aree sarà realizzato un fondo con materiale scapolo, un riporto con materiale di pezzatura inferiore o ghiaietto e una pavimentazione in conglomerato bituminoso al fine di consentire l’agibilità ai mezzi pesanti. Di conseguenza lo strato organico e vegetale, il cui spessore nello specifico contesto geologico è abbastanza limitato, risulterà sconvolto o rimosso con conseguente sterilizzazione dello strato fertile fino alla roccia madre.



Immagine tratta dagli elaborati progettuali

Vi è da sottolineare che sia la temporaneità, che la permanenza di tali piazzole nel contesto in esame ha una rilevante valenza di carattere socioeconomico. Il Parco eolico, non solo per la messa in opera delle torri ma anche per la realizzazione di tutte le infrastrutture ad esse connesse, va ad occupare spazi agricoli attualmente adibiti a pascolo, seminativi e aree boschive. La sottrazione di una superficie così rilevante in rapporto

all'estensione dell'intera area pascolativa comprometterebbe in modo definitivo le attività di allevamento tradizionalmente svolte.



Immagine tratta dagli elaborati progettuali

Occorre inoltre evidenziare la eventualità, sottaciuta nella Relazione generale, che in fase esecutiva a seguito di approfondimenti geologici possa emergere la necessità di dover prevedere plinti di fondazione su pali in luogo di quelli diretti.




Immagine tratta dagli elaborati progettuali

Si riporta di seguito quella che potrebbe essere la presumibile palificazione per plinto:

- numero massimo di pali per plinto: n 14
- diametro massimo di palo: 1,5 mt
- lunghezza massima del palo: mt 30



Immagine tratta dagli elaborati progettuali

Agli interventi che riguardano l'installazione degli aerogeneratori si devono aggiungere tutte le opere relative alle infrastrutture di servizio, anch'esse non individuate con precisione da un punto di vista topografico. Tale aspetto risulta essere fondamentale ai fini dell'analisi degli impatti paesistici conseguenti al percorso dei cavidotti e delle strade di accesso anche in rapporto alle preesistenze archeologiche disseminate sul territorio. Attualmente alle aree in cui dovrebbero sorgere i due settori si accede con strade di larghezza non adeguate ai mezzi di trasporto delle torri e con percorsi di penetrazione agraria in terra battuta di larghezza inferiore a 3 metri, correnti tra file di muretti a secco. Come si evince dalla Relazione tecnica, al fine di consentire a mezzi di trasporto di notevoli dimensioni l'accesso ai settori di destinazione si dovrà procedere al raddoppiamento delle sedi delle carreggiate esistenti fino a portarle ad una larghezza di circa 6 mt, oltre che a realizzare i canali di scolo e raccolta delle acque meteoriche. Nella parte in cui non è già presente una viabilità strutturata, le sedi stradali dovranno essere realizzate ex novo, operando sia con opere di sbancamento, sia in rilevato per garantire pendenze inferiori al 10%; si dovranno eseguire massicciate, sottofondi e pavimentare con conglomerato bituminoso, al fine di consentire il transito di autoarticolati pesanti di notevole lunghezza e con carichi assiali rilevanti. Per l'allargamento o la realizzazione delle nuove sedi stradali dovranno essere espropriate le fasce di terreno confinanti il percorso stradale ed abbattuti e ricostruiti ex novo i muretti di recinzioni in pietra lungo l'intero percorso. **In proposito si evidenzia che tali muretti, il cui impianto risale alla metà dell'800, sono tutti soggetti a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 48 del Piano Paesaggistico Regionale della Sardegna e sono considerati beni identitari.**

Come si è anticipato non esiste nel progetto una quantificazione metrica delle opere da eseguire. Procedendo per analogia con il vicino Parco eolico di Pranu Nieddu in Comune di Siurgus Donigala (stessa potenza e uguale numero di aerogeneratori, attualmente anch'esso all'esame della CTVIA) se ne possono da esso desumere le quantità esposte nel relativo Computo metrico a quello allegato, pur essendo le stesse stimate per difetto per le ampie lacune nella quantificazione delle opere. Si riportano pertanto in una tabella i dati desunti dal Computo metrico allegato al progetto "Pranu Nieddu" per le principali categorie di lavori:

	Area mq	Scavi mc	Rilevato mc	Scoticamento mq	Ferro tn	Calcestruzzo mc
Piazzole	137.232	7.640				
Plinti		11.866			1.505	14.474
Infrastrut.		358.512		165.903		
Strade/piazz.			231.571			

Dai dati in tabella appare del tutto evidente che gli impatti sulla componente ambientale suolo per effetto degli sbancamenti, degli scavi, degli scoticamenti, degli spianamenti non sono irrilevanti come indicato nel Rapporto ambientale, bensì risultano di elevata entità. L'impermeabilizzazione parziale e/o totale conseguente alle opere eseguite sottrarrà in modo irreversibile superfici dell'ordine di centinaia di ettari al pascolo e alle coltivazioni. Vi è ancora da evidenziare che risulterà tecnicamente impossibile, al cessare delle attività di esercizio del Parco eolico, procedere alla rimozione dell'ingente massa di conglomerato bituminoso e calcestruzzo cementizio messo in opera. Qualora si fosse voluto tentare una simile operazione di ripristino sarebbero emerse dubbie modalità di esecuzione e la impossibilità di individuazione della discarica di conferimento. Di fronte a tali difficoltà tecniche e agli oneri che ne sarebbero conseguiti la Società preferisce lasciare in situ l'enorme massa di conglomerato dopo la rimozione degli aerogeneratori e tutte le opere di viabilità, deturpando in modo irreversibile ambiente e paesaggio per una superficie di centinaia di ettari. Un'estensione importante se confrontata con l'esiguità degli spazi fruibili per le attività agricole in un territorio montano, caratterizzato da una matrice di fondo rocciosa e con una morfologia non planare. Si aggiunga che la permanenza di strade così ampie e con tali caratteristiche tecniche non trova alcuna motivazione tecnica, né giustificazione economica in relazione al traffico veicolare ordinario, mentre da tale inutile realizzazione conseguiranno oneri di manutenzione nel tempo tutti a carico del Comune.

L'impatto ambientale e paesaggistico che conseguirebbe alla realizzazione del Parco eolico appare in conclusione non giustificato oltre che non sostenibile.



Strada individuata dai proponenti come “viabilità da adeguare” con relativo abbattimento di querce.

Nonostante l'intervento interessi ambiti boschivi non viene eseguita una quantificazione degli alberi e della vegetazione che dovrà essere rimossa in conseguenza dell'intervento, né quella lungo le strade di collegamento. In alcuni passaggi progettuali si fa un generico riferimento ad una “ripiantumazione” dopo lo sradicamento, operazione che per la tipologia delle piante (querce secolari) e la loro età appare quanto meno inattuabile. La rimozione di un così vasto patrimonio boschivo avrebbe peraltro riflessi negativi sugli ecosistemi ad esso collegati e sulle componenti ambientali (flora e fauna), oltre che risultare potenzialmente dannosa per il rischio idrogeologico.

SI OSSERVA CHE

- si tratta di un contesto ambientale con un ricco mosaico ambientale ma con profondità di suolo contenuta. L'area interessata dall'intervento, con una presenza antropica sparsa ma storicizzata e legata alle tradizionali attività agropastorali, accoglie in simbiosi sistemica pascoli estensivi per l'allevamento del bestiame e ampie zone boschive oggetto di silvicoltura. L'intervento proposto altererebbe radicalmente le matrici ambientali del contesto, compromettendo i servizi ecosistemici.
- La nuova viabilità oltre che essere fuori scala determinerebbe impatti rilevanti sulla flora e sui caratteri identitari del territorio.
- Al progetto non sono allegati elaborati fondamentali per la comprensione degli impatti ambientali, in particolare il Computo metrico estimativo delle opere da eseguire previsto dalla normativa vigente. Nel progetto non sono quindi quantificate le opere da eseguire. Esso risulta carente nella descrizione delle opere e degli interventi, omissivo nella valutazione degli impatti ambientali e

della eventuale sostenibilità degli stessi.



Immagine tratta dagli elaborati progettuali

OSSERVAZIONE N. 3

C) SOTTO IL PROFILO DELL'IMPATTO PAESAGGISTICO

È utile richiamare la definizione di paesaggio dell'art. 1 della Convenzione del paesaggio sottoscritta dall'Italia nel 2006 e divenuta legge italiana n. 14 gennaio del 2006.

"Paesaggio" designa una determinata parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni"

Tale concezione del paesaggio è transitata nel Codice dei BBCC (D.lgs 42/2004) ed è stata assunta a base per la redazione del Piano Paesaggistico Regionale della Sardegna del 2006.

Risulta anche opportuno fare riferimento ai fondamenti metodologici contenuti nell'art. 1 del DPCM del 12 dicembre 2005 e da porsi a base della verifica di compatibilità paesaggistica delle opere da realizzare, in forza dell'art. 146, comma 3 del Codice dei BBCC. Due gli imprescindibili assiomi:

- il primo è quello della necessità di contribuire alla formazione di una coscienza collettiva preliminare di tutela del paesaggio, sviluppando nelle popolazioni il loro senso di appartenenza, attraverso la conoscenza dei luoghi;

- il secondo è l'obbligo di attuare nuove politiche di sviluppo del paesaggio-territorio, attraverso il coinvolgimento delle Istituzioni centrali e locali nelle azioni di tutela e valorizzazione del paesaggio, riconoscendo a questo una valenza che può agire da volano per lo sviluppo socio economico, attraverso l'individuazione di scelte condivise per la sua trasformazione.

Come vedremo nel corso di tutte le presenti Osservazioni il progetto viola sia sotto l'aspetto progettuale che sotto il profilo attuativo tali principi.

Per quanto concerne la componente ambientale del paesaggio la Relazione paesaggistica si limita ad una stringata quanto insufficiente elencazione di aspetti geomorfologici del contesto territoriale più prossimo all'area del Parco eolico. Una disanima decisamente insufficiente per delineare nell'area vasta uno dei contesti paesaggistici di "valore storico" dell'isola, non solo per gli aspetti naturalistici, ma soprattutto per i suoi contenuti culturali ed identitari. Se è pur vero che nell'areale strettamente connesso ai settori dove sono allocati gli aerogeneratori, vi è una prevalenza di pascoli e boschi, andava evidenziato che le attività umane che vi si svolgono sono il frutto dell'azione antropica che con sapienza millenaria è riuscita a ricavare nicchie produttive in un contesto aspro e selvaggio, caratterizzato da rocce ed aree boscate che disegnano un territorio dai caratteri di arcaica naturalità. La suggestione che tali componenti suscitano in qualunque osservatore per il connubio armonico tra componente abiotica e vegetazione inducono ad assegnare un biotopo di così alto valore naturalistico alla classe dei CALLITOPPI, con attribuzione di una classe tassonomica di "qualità elevata" per quanto concerne il valore paesaggistico.

I toponimi "*Bruncu 'e Niada*" e "*Niu de is crobu*" inducono anche solo a livello fonetico la suggestione di luoghi dal silenzio millenario, custodi degli ultimi brandelli di foresta primaria, sopravvissuta alla furia devastante dell'industrializzazione savoiarda, che un tempo rivestiva l'intera isola. Le torri eoliche dei cosiddetti "campi est e centrale" dovrebbero sveltare su alberi secolari e monumentali, raccordate da nastri sterrati o bitumati, autentiche ferite in un contesto arcaico ultimo rifugio del sacro.



Il territorio in questione è peraltro legato intimamente ad una figura di spicco della storia isolana e nazionale. Emilio Lussu infatti, eroe della prima guerra mondiale e della resistenza antifascista, scrittore di rilievo del novecento letterario italiano, era nato ad Armungia e restò sempre legato a questi suoi luoghi di origine. Indimenticabili sono alcune sue pagine nelle quali descrive questi luoghi che amava e che percorreva a cavallo insieme

alla moglie Joyce Salvadori. Il territorio di Armungia, (questo territorio!), assume negli scritti di Lussu una

veste quasi mitica, perché il fondatore del Movimento di “Giustizia e libertà” identifica in esso le visibili radici della sua origine e della millenaria tradizione della cultura sarda, diventandone così uno dei primi cantori ed uno dei suoi più validi difensori.

Un territorio dunque che nella sua interezza assume i contorni di un Bene Identitario, intreccio indissolubile di consuetudini e memoria collettiva, natura e comunità.

Quel che si intende contestare è dunque il tentativo di ridurre l’impatto paesaggistico del campo eolico ad un ambito esclusivamente visivo. Sulla base di tale assunto il logico confronto si stabilisce con quella che per definizione è l’opzione zero, ovvero una lettura ed un’analisi del paesaggio ante e post intervento. Solo evidenziando l’alterazione del contesto, l’interferenza visiva e la distonia tra nuove tecnologie e forme modellate dal tempo, l’incongruo gigantismo delle torri in rapporto alla scala di natura che permea l’intero territorio sarebbe potuta emergere quella percezione della degradazione qualitativa del paesaggio conseguente all’introduzione delle pale eoliche.

Peraltro la questione della visibilità e intervisibilità dei generatori viene risolta ricorrendo a supporti tecnici di oggettivazione utilizzati con metodi fuorvianti. I pianori e i crinali vengono presentati come terre inospitali, lo skyline di un verde scenario montano viene annegato in un’indifferenziata tonalità di grigi e mortificato da una sequenza fotografica che sceglie angolazioni e punti di vista tendenziosamente soggettivi.

In altri termini la Società adotta angolazioni visuali tese unicamente a dimostrare impatti visivi nulli o minimi. Ne consegue l’inadeguatezza dei rendering fotografici con l’inserimento delle torri eoliche, che pretenderebbero in esigui e artefatti di racchiudere paesaggi a perdita d’occhio e trasmettere le percezioni sensoriali di un osservatore immerso in essi. Nel dettaglio all’interno dei rendering e degli inquadramenti fotografici nessun effetto cumulativo viene preso in esame in relazione ai numerosi campi eolici presenti o previsti sul territorio. Le metodologie utilizzate possono dunque al più restituire l’idea di un panorama osservato da un singolo e fuorviante punto di vista, arbitrariamente individuato, non certo rendere le emozioni



Rendering estratto dalla relazione paesaggistica

di un osservatore che esperisce il territorio. Per tacere dell'impatto emozionale/visivo che il parco eolico introdurrebbe sulla presenza antropica più significativa, ovvero quella delle comunità locali!

Occorre dunque ritornare al dettato letterale della Convenzione, che pone in relazione diretta la componente ambientale con quella antropica e quindi culturale.

La Relazione paesaggistica pur citando fuggacemente gli aspetti del paesaggio culturale, li esclude di fatto dall'ambito valutativo di un contesto, che andrebbe invece analizzato nella sua inscindibile interezza.

Il rapporto tra le componenti naturalistiche e le emergenze culturali costituisce nella sua complessa interrelazione quel patrimonio identitario nel quale le comunità si riconoscono e alle quali è affidata la custodia per vincolo intergenerazionale. È dunque il concetto stesso di sostenibilità che verrebbe meno con la realizzazione del Parco eolico, oltre a quello più strettamente tecnico di paesaggio. Il complesso delle torri eoliche per le dimensioni, la disorganicità, le caratteristiche costruttive si esprime seconda una lettura del rapporto opera-paesaggio in termini di **DOMINANZA** rispetto alle forme del territorio e del contesto culturale, determinando di conseguenza un'alienazione cognitiva nell'animo del percepente, oltre che un defraudamento straniante dell'identità collettiva.

In estrema sintesi il paesaggio non è sequela inerte di coni visivi, suggeriti da preconconcetto riduttivismo, ma per dirla con l'Assunto, "luogo dell'anima".



Pascolo – Futura area di deposito del cantiere

SI OSSERVA CHE

- La Relazione paesaggistica e la documentazione fotografica allegata, oltre a non cogliere il significato di paesaggio secondo la definizione presente nel dettato della Convenzione di Firenze, ignora l'alto valore qualitativo dello stesso.

- In considerazione delle dimensioni delle torri eoliche, delle caratteristiche del Parco del tutto avulso dal contesto territoriale, delle alterazioni delle matrici ambientali l'opera appare in stridente contrasto con le componenti paesaggistiche consegnate dalla storia.
- Il parco eolico nella percezione della Comunità assumerebbe i connotati di una violenza dei valori sui quali la stessa Comunità fonda il suo principio identitario.

OSSERVAZIONE N. 4

D) SOTTO L'ASPETTO DEL DIBATTITO PUBBLICO

Si premette che:

la Convenzione di Århus del 25 giugno 1998, ratificata in Italia con legge n. 108/01, contiene i seguenti inviolabili principi:

- all'art.1 *“garantisce il diritto di partecipazione del pubblico ai processi decisionali”* proprio al fine di tutelare il diritto *“di ogni persona nelle generazioni presenti e future a vivere in un ambiente atto ad assicurare la sua salute e il suo benessere”*.
- all'art. 2, punto 3, impone che per *"informazione ambientale"* debba intendersi *"qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva, sonora, elettronica o in qualunque altra forma materiale riguardante: a) lo stato degli elementi dell'ambiente...etc.”*
- all'art. 6, prescrive che ogni decisione relativa ad una serie di attività suscettibili di produrre effetti pregiudizievoli sull'ambiente, indicate all'Allegato I (tra cui anche le attività procedurali preordinate alla Valutazione di Impatto Ambientale: punto 20), *“debba essere assistita da un'articolata procedura informativa... etc”*.

Sulla base di tali contenuti normativi il TAR Sardegna in un procedimento inerente violazioni delle normative ambientali con sentenza N. 00245/2012 REG.RIC. si è espresso come di seguito:

*“La lettura delle predette disposizioni evidenzia come la Convenzione, da tempo ratificata in Italia e quindi pienamente efficace, tenda ad assicurare una **"informazione ambientale"** il più possibile diffusa ed efficace, tale da consentire a ciascun cittadino di conoscere, in modo tempestivo e concreto ogni possibile scelta che incida significativamente sull'ambiente; peraltro questa impostazione è coerente con la natura del bene in questione, così essenziale e diffuso (nel senso che ciascuna persona, per definizione, ne fruisce e ne beneficia) da richiedere una tutela alla portata di ciascun cittadino, cui viene riconosciuta la possibilità di attivarsi, anche individualmente (ed a maggior ragione mediante enti esponenziali, la cui attività è specificamente valorizzata dall'art. 3, comma 4, della Convenzione), in tal senso.*

*In quest'ottica assume particolare importanza il riferimento operato dall'art. 6 della Convenzione alla necessità che l'attività informativa in materia ambientale sia realmente **"efficace"**, laddove tale parametro (riferibile, come gli altri, anche all'attività provvedimento incidente sull'ambiente, espressamente citata dall'art. 2) implica una valutazione parametrata alle caratteristiche di ciascuna*

*fattispecie concreta. Con riguardo al caso qui esaminato, il Collegio ritiene che una procedura così complessa può considerarsi "efficacemente portata a conoscenza" solo nel momento in cui il soggetto potenzialmente interessato abbia avuto esaustiva contezza di tutte le fasi in cui la procedura stessa si è articolata; un grado di conoscenza, questo, che non è certo assicurato dalla pubblicazione all'albo pretorio degli atti impugnati. A conferma di tale impostazione giova ancora osservare che **il sistema di "efficace pubblicità" postulato dalla Convenzione di Århus non coincide automaticamente con quello previsto dalla normativa nazionale**, al quale, viceversa, si aggiunge, dando vita ad un peculiare meccanismo di **"partecipazione collettiva alla tutela degli interessi ambientali" che sovrasta quello imposto dai singoli ordinamenti**; in questo senso univocamente depongono, oltre alle disposizioni già in precedenza richiamate, i commi 5 e 6 dell'art. 3 della Convenzione, ove si afferma che "Le disposizioni della presente convenzione lasciano impregiudicato il diritto delle Parti di continuare ad applicare o introdurre norme che prevedano un più ampio accesso alle informazioni, una maggiore partecipazione ai processi decisionali ed un più ampio accesso alla giustizia in materia ambientale. La presente convenzione non implica alcuna deroga ai diritti esistenti in tema di accesso alle informazioni, partecipazione del pubblico ai processi decisionali e accesso alla giustizia in materia ambientale". Tutto ciò evidenzia l'autonomia delle disposizioni contenute nella Convenzione rispetto a quelle dei singoli sistemi giuridici nazionali, con le prime che assurgono a criterio di corretta interpretazione (in chiave, ovviamente, più garantista) delle seconde (negli stessi termini cfr. T.A.R. Toscana Firenze, Sez. II, 30 luglio 2008, n. 1870)".*

Sulla base di tali illuminanti argomentazioni si può affermare che il principio dell'“**informazione ambientale**” è un diritto imprescindibile di ogni cittadino e che al suo soddisfacimento occorre adempiere non secondo modalità puramente formali come la pubblicazione sulla carta stampata o all'albo pretorio, ma in termini sostanziali attraverso un'azione di vera “**pedagogia sociale**”, diffusa ed efficace che miri a rendere consapevole e partecipativo il cittadino sia lungo i complessi iter procedurali, sia ai fini dell'apprendimento delle problematiche ambientali, ecologiche ed economiche.

Per quanto concerne l'applicazione dell'art. 12 del Dls.104/2017, in sostituzione dell'articolo 23 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, (Presentazione dell'istanza, avvio del procedimento di VIA e pubblicazione degli atti), si rammenta che il citato articolo prescrive che il Proponente insieme all'istanza di VIA debba trasmettere all'autorità competente in formato elettronico i risultati della procedura di dibattito pubblico, svolta ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Per quanto concerne il soddisfacimento dell'obbligo di informazione del pubblico (art.22) per la procedura in corso, la Società ha ommesso di soddisfare tale adempimento normativo. L'unica forma di pubblicità risulta essere costituita dalla pubblicazione presso il Ministero dell'ambiente dell'avvio del procedimento di VIA. Non è presente in essa alcun riferimento né a luoghi di avvenuta pubblicazione, né alle modalità con cui si è proceduto a darne notizia al pubblico nemmeno attraverso gli organi di stampa. Nessuna ulteriore informazione in merito ai contenuti del progetto, agli aspetti tecnici, agli impatti ambientali e socio-

economici risulta quindi essere stata fornita alle Comunità il cui territorio è interessato dal parco eolico attraverso l'istituto del Pubblico Dibattito previsto per legge. Peraltro il dettato normativo del Dlgs 104/2017, pur nell'ambiguità della sua formulazione, per quanto espressamente previsto dalla Convenzione di Århus, non può derogare alla obbligatorietà del dibattimento pubblico in virtù degli impegni sottoscritti dall'Italia a livello internazionale e confortati da Sentenze giudiziarie.

OSSERVAZIONE N. 5

E) SOTTO IL PROFILO DELLA DISPONIBILITA' DELLE AREE

Si premette che la Società non ha allegato un dettagliato Piano Particolare di esproprio grafico al fine di consentire l'esatta individuazione catastale dei terreni interessati da tutte le opere. Tale elaborato appare fondamentale ai fini della correttezza amministrativa procedimentale in quanto attesta l'avvenuta pubblicità del procedimento fin dalle fasi iniziali e la dovuta informazione ai proprietari della procedura coattiva che si intende porre in essere. È assente inoltre una documentazione probante che dimostri la disponibilità delle aree interessate dal progetto. Tali carenze determinano un vizio di legittimità procedurale, poiché il Dlgs. 387/03 all'art.12 (Razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative), comma 1, afferma che:

1. Le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti.

Ne discende che in virtù di tale assunto, essendo l'opera di pubblica utilità, tutte le aree interessate dai lavori, sia in fase di cantiere che di esercizio, possono essere interessate da procedura espropriativa o da occupazione temporanea. Se questo è il presupposto normativo, con la pubblicazione del progetto si sta di fatto prospettando l'imposizione di un vincolo preordinato all'esproprio, vincolo i cui effetti si instaurerebbero al momento dell'approvazione del progetto stesso. È logico presumere, alla stregua dell'iter di approvazione di uno strumento di pianificazione urbanistica, che tutti i proprietari i cui immobili siano interessati dall'intervento progettuale debbano essere tempestivamente informati fin dall'inizio della dell'attivazione della procedura al fine di garantire agli stessi il diritto ad intervenire in tutte le fasi del procedimento ed ove lo ritenessero di impugnare gli atti amministrativi nelle sedi giudiziarie competenti.

SI OSSERVA CHE

- La Società non ha disponibilità dei terreni sui quali dovrà sorgere il Parco eolico e realizzare le opere civili.
- La Società non ha proceduto ad individuare con un piano parcellare dettagliato contenente la individuazione grafica delle aree da occupare. Tale carenza costituisce una violazione dell'obbligo di pubblicità degli atti del procedimento preordinato all'esproprio.

OSSERVAZIONE N. 6

F) PER QUANTO CONCERNE GLI ASPETTI DELLA PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA

Si premette che:

- Con Delibera del 5 Settembre 2006, n. 37/6 “L.R. n. 8 del 25 Novembre 2004, art. 2, comma 1, Approvazione del Piano Paesaggistico - Primo Ambito Omogeneo”, la Giunta Regionale della Sardegna ha adottato il Piano Paesaggistico Regionale relativo al primo ambito omogeneo – Area Costiera.
- Le aree interessate dalle opere in progetto insistono su ambiti cartografati definiti “Aree ad utilizzazione agro-forestale” e interessati dalla presenza di Colture erbacee specializzate, aree agroforestali, aree incolte.
- Pur non ricadendo le aree all’interno di alcun Ambito specifico per i quali sono stati forniti dal PPR precisi indirizzi, essendo gli Ambiti del PPR definiti nella sola fascia costiera, per tali Aree gli artt. 28, 29 e 30 delle NTA prescrivono quanto segue:

Art. 28 - Aree ad utilizzazione agro-forestale. Definizione

Sono aree con utilizzazioni agro-silvo pastorali intensive, con apporto di fertilizzanti, pesticidi, acqua e comuni pratiche agrarie che le rendono dipendenti da energia suppletiva per il loro mantenimento e per ottenere le produzioni quantitative desiderate.

In particolare tali aree comprendono rimboschimenti artificiali a scopi produttivi, oliveti, vigneti, mandorleti, agrumeti e frutteti in genere, coltivazioni miste in aree periurbane, coltivazioni orticole, colture erbacee incluse le risaie, prati sfalciabili irrigui, aree per l’acquicoltura intensiva e semintensiva ed altre aree i cui caratteri produttivi dipendono da apporti significativi di energia esterna.

Rientrano tra le aree ad utilizzazione agro-forestale le seguenti categorie:

- *colture arboree specializzate;*
- *impianti boschivi artificiali;*
- *colture erbacee specializzate.*

Art. 29 - Aree ad utilizzazione agro-forestale. Prescrizioni

La pianificazione settoriale e locale si conforma alle seguenti prescrizioni:

- *vietare trasformazioni per destinazioni e utilizzazioni diverse da quelle agricole di cui non sia dimostrata la rilevanza pubblica economica e sociale e l’impossibilità di localizzazione alternativa, o che interessino suoli ad elevata capacità d’uso, o paesaggi agrari di particolare pregio o habitat di interesse naturalistico, fatti salvi gli interventi di trasformazione delle attrezzature, degli impianti e delle infrastrutture destinate alla gestione agro-forestale o necessarie per l’organizzazione complessiva del territorio, con le cautele e le limitazioni conseguenti e fatto salvo quanto previsto per l’edificato in zona agricola di cui agli artt. 79 e successivi;*

- *promuovere il recupero delle biodiversità delle specie locali di interesse agrario e delle produzioni agricole tradizionali, nonché il mantenimento degli agrosistemi autoctoni e dell'identità scenica delle trame di*
- *appoderamento e dei percorsi interpoderali, particolarmente nelle aree perturbate e nei terrazzamenti storici;*
- *preservare e tutelare gli impianti di colture arboree specializzate.*



Rimboschimento in località "Sa Cea Manna"

Art. 30 - Aree ad utilizzazione agro-forestale. Indirizzi

*La pianificazione settoriale e locale si conforma ai seguenti indirizzi:
armonizzazione e recupero, volti a:*

- *migliorare le produzioni e i servizi ambientali dell'attività agricola;*
- *riqualificare i paesaggi agrari;*
- *ridurre le emissioni dannose e la dipendenza energetica;*
- *mitigare o rimuovere i fattori di criticità e di degrado.*

Il rispetto degli indirizzi di cui al comma 1 va verificato in sede di formazione dei piani settoriali o locali, con adeguata valutazione delle alternative concretamente praticabili e particolare riguardo per le capacità di carico degli ecosistemi e delle risorse interessate.

La realizzazione di un Parco eolico in area agricola appare in evidente contrasto anche con le disposizioni (artt. 1 e 15) e con la Disciplina Transitoria di cui all'art 69 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano

Paesaggistico Regionale della Sardegna approvato con delibera della Giunta Regionale n° 45/2 del 25.10.2013.

Il Piano “riconosce infatti meritevole di tutela il paesaggio rurale e persegue il primario obiettivo di salvaguardarlo, di preservarne l'identità e le peculiarità”, garantisce inoltre “l'introduzione di norme volte al conseguimento di tali finalità, con l'obiettivo di coniugare l'utilizzo razionale del territorio agricolo con la salvaguardia e la tutela dei paesaggi agrari”.

“Il Piano Paesaggistico Regionale si propone come strumento finalizzato anche ad orientare le trasformazioni verso forme compatibili con il principio del minimo consumo di suolo e il rispetto della vocazione dei suoli. Il PPR nella sua revisione e aggiornamento, pone particolare attenzione al bene paesaggistico fascia costiera, all'interno della quale le azioni di trasformazione vengono disciplinate contemperando il fatto che costituisce sia una risorsa da salvaguardare sia una risorsa strategica per lo sviluppo sostenibile del territorio regionale. Inoltre, il PPR tutela il paesaggio rurale perseguendo il primario obiettivo di salvaguardarlo, di preservarne l'identità e le peculiarità”

Inoltre la rielaborazione del PPR del 2013 ha portato alla formulazione di ulteriori vincoli paesaggistici per le aree tutelate per legge dal Codice dei BBCC. In particolare l'art.21

Art.21 Aree tutelate per legge: Territori coperti da foreste e da boschi o sottoposti a vincoli di rimboschimento

1. Nei territori coperti da foreste e da boschi ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 227 e ss.mm.ii. con valore di prescrizione sono vietati:

a) gli interventi di modificazione del suolo, salvo quelli eventualmente necessari per guidare l'evoluzione di popolamenti di nuova formazione, ad esclusione di quelli necessari per migliorare l'habitat della fauna selvatica protetta e particolarmente protetta, ai sensi della Legge Regionale 29 luglio 1998, n. 23 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna);

b) ogni nuova edificazione, ad eccezione di interventi di recupero e riqualificazione senza aumento di superficie coperta e cambiamenti volumetrici sul patrimonio edilizio esistente, funzionali agli interventi programmati;

c) gli interventi infrastrutturali (viabilità, elettrodotti, infrastrutture idrauliche, ecc.), che comportino alterazioni permanenti alla copertura forestale, rischi di incendio o di inquinamento, con le sole eccezioni degli interventi strettamente necessari per la gestione forestale e la difesa del suolo e degli interventi pubblici e di interesse pubblico finanziati dall'Unione europea, dallo Stato, dalla Regione, dalle province, dai comuni o dagli enti strumentali statali o regionali;

d) rimboschimenti con specie non autoctone.

2. Le fasce parafuoco per la prevenzione degli incendi dovranno essere realizzate preferibilmente attraverso tecniche di basso impatto paesaggistico e con il minimo uso di mezzi meccanici.

3. I territori coperti da foreste e da boschi sono individuati e rappresentati nelle tavole del PPR esclusivamente con valore cautelativo e non rappresentativo dell'effettiva zona vincolata. Fino alla effettiva delimitazione di tali territori, all'interno di tali aree rappresentate nelle tavole del PPR, le autorità competenti alla gestione del vincolo valutano l'opportunità di richiedere il parere del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Regione in merito alla presenza di foreste o boschi ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera g) del Codice. Al di fuori di tali aree, per ogni specifico intervento e qualora le autorità competenti lo ritengano necessario, le stesse possono richiedere il medesimo parere.

SI OSSERVA CHE

- Dalla lettura delle NTA risulta evidente che la destinazione e l'intervento previsti dal progetto sono in aperto contrasto con le previsioni di PPR e con i suoi principi ispiratori.
- Gli elementi vincolanti sopra citati - imposti da uno strumento di Pianificazione territoriale di coordinamento, quale il Piano Paesaggistico risulta essere ai sensi del vigente Codice dei BBCC - sono del tutto ignorati e sottaciuti nell'ambito della Relazione Paesaggistica, la quale elude anche la citazione di specifici vincoli paesaggistici.

OSSERVAZIONE N. 7

G) SOTTO IL PROFILO DELLA PIANIFICAZIONE ENERGETICA

Si premette che:

La programmazione energetica in Sardegna risulta essere costituita dai seguenti Atti:

- PEARS vigente approvato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n° 34/13 de 12 agosto 2006; peraltro tale atto di pianificazione non risulta mai essere stato assoggettato a procedura di VAS d'obbligo;
- DELIBERAZIONE N. 43/31 DEL 6.12.2010 avente ad Oggetto: "Predisposizione del Piano Energetico Ambientale Regionale e del Documento di indirizzo sulle fonti energetiche rinnovabili";
- DELIBERAZIONE N. 31/43 DEL 20.7.2011 avente ad oggetto "Predisposizione del Piano Energetico Ambientale Regionale. Direttiva di indirizzo politico con allegato l'Atto di indirizzo";
- DELIBERAZIONE N. 12/21 DEL 20.3.2012 avente ad oggetto "L.R. n. 3/2009, art. 6, comma 7. Piano d'azione regionale per le energie rinnovabili in Sardegna. Documento di indirizzo sulle fonti energetiche rinnovabili";
- DELIBERAZIONE N. 39/20 del 26.9.2013 avente ad oggetto "Piano Energetico ambientale regionale. Aggiornamento Delib. G.R. n. 31/43 del 20.7.2011";

- DELIBERAZIONE N. 4/3 DEL 5.2.2014 avente ad Oggetto: “Piano energetico ambientale regionale. Adozione e avvio della fase di consultazione.”;
- DELIBERAZIONE N. 5/1 del 28/01/2016 con la quale la Giunta Regionale ha adottato il nuovo Piano Energetico ed Ambientale della Regione Sardegna 2015-2030. È del tutto assente l’approvazione definitiva da parte del Consiglio Regionale;
- Infine, con la DELIBERAZIONE N. 59/89 DEL 27.11.2020 avente ad Oggetto: “Linee di indirizzo strategico per l’aggiornamento del Piano Energetico Ambientale Regionale della Sardegna”, la Giunta Regionale ha deciso una revisione sostanziale del PEARS.

Da tale elenco risulta evidente la carenza di pianificazione in materia energetica della RAS e il conseguente caotico proliferare di richieste di autorizzazioni per impianti FER, motivate dal miraggio economico delle larghe disponibilità finanziarie garantite dagli incentivi e non indirizzate a soddisfare un reale bisogno energetico isolano.

Pur nell’ambito di una discutibile assenza di governance è possibile evidenziare l’incoerenza del progetto con gli strumenti di programmazione ancora in itinere.

In particolare:

➤ La tutela ambientale

La Regione, in armonia con il contesto dell’Europa e dell’Italia, ritiene di particolare importanza la tutela ambientale, territoriale e paesaggistica della Sardegna, pertanto gli interventi e le azioni del Sistema Energetico Regionale devono essere concepite in modo da minimizzare l’alterazione ambientale. In coerenza con questa impostazione tutti gli impianti di conversione di energia, inclusi gli impianti di captazione di energia eolica, fotovoltaica e solare aventi estensione considerevole per la produzione di potenza elettrica a scala industriale, dovrebbero essere localizzati in siti compromessi preferibilmente in aree industriali esistenti e comunque in coerenza con il Piano Paesaggistico Regionale (PPR).




Generatori eolici nell’area industriale di Portovesme

➤ Il fabbisogno energetico elettrico

I dati Terna al dicembre 2019 evidenziano i dati di produzione energetica esposti al paragrafo A):

A fronte di un sistema di trasmissione locale con una rete non adeguatamente magliata ed ampiamente insufficiente per quanto concerne i cavi di collegamento con il continente (vedasi Delibera 39.20 del 26.9.13), la Sardegna produce un esubero energetico del 38,1% destinato ad aumentare costantemente, sia per il continuo e indiscriminato proliferare di nuovi impianti, sia per la continua contrazione dei consumi conseguenza della crisi industriale.



Dati TERNA 2019 - produzione energia Sardegna

I tre obiettivi imposti all'Italia dalla UE con il pacchetto per il clima e l'energia 2020, poi a cascata alla Sardegna tramite il burden sharing, sono stati raggiunti con largo anticipo ed ampiamente superati. Ma c'è di più. Considerata l'attuale incidenza di oltre il 38% di energia elettrica da FER sui consumi effettivi e gli indirizzi del PEARS in materia di contenimento energetico e produzione diffusa, sarebbe possibile conseguire in breve termine l'obiettivo della parity green.

La Giunta Regionale con Delibera n. 5/1 del 28/01/2016 ha adottato infatti il nuovo Piano Energetico ed Ambientale della Regione Sardegna 2015-2030 che tra gli altri obiettivi promuove l'autoconsumo istantaneo fissando nella percentuale del 50% il limite inferiore di autoconsumo istantaneo nel distretto per la pianificazione di nuove infrastrutture di generazione di energia elettrica. Viene esclusa la possibilità di realizzare impianti di produzione energetica di grandi dimensioni proprio per favorire la produzione diffusa. In sintesi si intende porre fine in tal modo alla speculazione energetica sul suolo sardo da parte delle multinazionali ed incentivare l'autoconsumo.

Come già detto in precedenza la fonte eolica non è programmabile e quindi l'energia elettrica finisce per essere messa in rete in contemporanea con quella prodotta da quasi tutti gli altri impianti alimentati da FER (ad esclusione del solo idroelettrico). Ne consegue che la rete elettrica risulta sovraccaricata e per stabilizzarla per lunghi periodi di tempo gli impianti eolici finiscono per girare "a vuoto". La conseguenza è una produzione di energia elettrica che non viene utilizzata ma per la quale vengono comunque corrisposti gli incentivi con conseguente danno erariale. La potenza nominale fornita dalla Proponente è di fatto una potenza di picco. Essa è fornita dall'impianto solo nel caso in cui gli aerogeneratori risultano essere in piena attività, **ma per la caratteristica della fonte non può esserne garantita continuità e certezza. Con l'avvento delle nuove tecnologie sul mercato dovrebbe essere imposto a tale tipologia di impianti l'affiancamento di adeguati gruppi di storage, prescrizione sollecitata più volte da Direttive europee e sistematicamente disattesa in sede nazionale. Solo in tal caso potrebbe essere assicurata la potenza solo nominale dell'impianto e la continuità della fornitura.**

A tale considerazione si aggiunga il fatto che ad esclusione di GSE, che tiene una contabilità degli impianti di produzione di energia da FER unicamente per gli aspetti economici, non esiste una mappa aggiornata di tutti gli impianti autorizzati con le relative localizzazioni, le caratteristiche tecniche e produttive. Una tale babele oltre a determinare pesanti impatti paesaggistici, consumo di suolo, danni ambientali, non consente una corretta programmazione sia in termini di utilizzo dell'energia che in termini di necessità produttive. Va inoltre rilevato che nessun miglioramento si è avuto in termini di riduzione di CO₂ e di gas climalteranti o inquinanti, perché le Centrali termoelettriche continuano a produrre energia elettrica in esubero pur essendo tutte fuori norma.

SI OSSERVA CHE

- Il progetto di realizzazione di un nuovo parco eolico appare in aperto contrasto con gli strumenti di pianificazione energetica e ambientale regionale.
- Costituisce una ulteriore manifestazione di speculazione energetica nell'ambito delle FER che ha contribuito a devastare ambiente e paesaggio sardo.
- Incrementa lo spreco di energia elettrica in una Regione che produce oltre i propri fabbisogni, determinando un danno erariale alle casse dello Stato.

OSSERVAZIONE N. 8

H) SOTTO IL PROFILO DEI BENEFICI SOCIO ECONOMICI

Si premette che:

All'interno degli elaborati presentati dalla Società non si rinviene un bilancio economico complessivo dal quale siano desumibili i costi degli interventi, gli utili e i possibili benefici per le Comunità locali. Il computo metrico non è presente nonostante sia per norma d'obbligo, né risultano quantificate in alcun modo le opere.

E' bene rammentare che la possibilità di corrispondere royalties ai Comuni è stata dichiarata illegittima in numerosi procedimenti e quindi da escludersi. Di recente la nullità dei pagamenti richiesti dai Comuni ai produttori in ragione della presenza dell'impianto di energia da fonte rinnovabili è stata nuovamente confermata anche dal Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche con la recente sentenza n.23 del 2 febbraio 2016. Secondo il giudice adito, infatti, le clausole convenzionali che prevedono la corresponsione di royalties a favore dei Comuni sono prive di causa, adottate in violazione di legge, distorsive della concorrenza, lesive della libertà di impresa e in contrasto con la normativa nazionale e comunitaria. Tale pronuncia, sebbene riferita ad un impianto idroelettrico, si inserisce in un contesto giurisprudenziale ormai costante, che riguarda tutti gli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile, incluso quella eolica.



Lago di Mulargia

Le importanti statuizioni contenute nella recente sentenza consentono di escludere la possibilità che gli operatori del settore rinnovabile possano “sovvenzionare” gli Enti locali. Si tratterebbe di un’aperta violazione di un quadro normativo ormai chiaro, che prevede un espresso divieto di subordinare la realizzazione di impianti da fonte rinnovabile al pagamento di misure di compensazione in favore degli Enti locali.

Anche la Corte Costituzionale, con decisione n. 383/2005, ha ritenuto illegittima l’esclusione da misure compensative degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, dettando tuttavia una specifica interpretazione dell’art. 1, c. 4 della L. 239/1994: possono essere imposte misure compensative di carattere ambientale e territoriale, ma non possono essere meramente patrimoniali e sono comunque limitate ai casi in cui ricorrano tutti gli altri presupposti indicati nel citato art. 1, co. 4, lett. f) (i.e. “concentrazioni territoriali di attività, impianti ed infrastrutture ad elevato impatto territoriale”) (in senso conforme, Corte Cost. n. 248/2006)

Tale enunciato trova conferma anche nelle Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili approvate con DM 10 settembre 2010, segnatamente nel punto 1.1 e 13.4, secondo cui per l'attività di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili non è dovuto alcun corrispettivo monetario in favore dei Comuni, mentre l'autorizzazione unica può prevedere l'individuazione di misure compensative, a carattere non meramente patrimoniale, in favore degli stessi Comuni e da orientare su interventi di miglioramento ambientale correlati alla mitigazione degli impatti riconducibili al progetto, ad interventi di efficienza energetica, di diffusione di installazioni di impianti a fonti rinnovabili e di sensibilizzazione della cittadinanza sui predetti temi, nel rispetto dei seguenti criteri: a) non dà luogo a misure compensative, in modo automatico, la semplice circostanza che venga realizzato un impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili, a prescindere da ogni considerazione sulle sue caratteristiche e dimensioni e dal suo impatto sull'ambiente; b) le misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale sono determinate in riferimento a concentrazioni territoriali di attività, impianti ed infrastrutture ad elevato impatto territoriale, con specifico riguardo alle opere in questione; c) le misure compensative devono essere concrete e realistiche, cioè determinate tenendo conto delle specifiche caratteristiche dell'impianto e del suo specifico impatto ambientale e territoriale.

I Comuni (e più in generale gli Enti Locali) tentano di eludere il quadro normativo sopra descritto, reiterando costantemente la richiesta agli operatori del settore di veri e propri canoni e/o corrispettivi economici, giustificati dalla mera localizzazione di un impianto da fonte rinnovabile sul proprio territorio, barattando in tal modo il loro assenso.

Tale prassi si concretizzava nella sottoscrizione di specifici accordi negoziali (generalmente "convenzioni comunali per la costruzione ed esercizio degli impianti") ma una giurisprudenza ormai costante ha ritenuto tali accordi radicalmente nulli, perché privi di causa e comunque in contrasto con norme imperative di legge. Nel progetto peraltro non si evidenziano misure compensative tali da giustificare redditi ed intervento.

SI OSSERVA CHE

Il parco eolico proposto dalla Eenergy Project non può arrecare alcun beneficio economico alle Comunità sul cui territorio esso andrebbe ad insediarsi.

OSSERVAZIONE N. 9

I) SOTTO IL PROFILO DELLA REDUCTIO IN PRISTINUM

Si premette che:

Appare impossibile eseguire una valutazione economica attendibile dei devastanti impatti ambientali e paesaggistici che conseguirebbero alla realizzazione del Parco eolico. Si è visto che oltre gli interventi per la esecuzione dei plinti delle torri, per la realizzazione delle piazzole e della viabilità interna diversi ettari di terreno verranno coinvolti nel corso della realizzazione e dell'esercizio dell'impianto. In un contesto

agropastorale con esigue disponibilità di aree coltivabili l'intervento finirebbe per assestare un colpo mortale all'economia primaria locale, impedendo la transizione a quella economia circolare che dovrebbe essere il principale obiettivo in contesti socioeconomici altrimenti votati all'estinzione. Il capitale naturale risulterebbe fortemente depauperato sia dalla realizzazione del Parco, sia per l'inevitabile irreversibilità dell'intervento. Non è presente alcun elaborato di progetto che tratti della demolizione dell'impianto e del ripristino dei luoghi. Si ritiene che una volta rimosse le torri e recuperati i materiali utili tutte le opere edili ed in particolare i basamenti di fondazione resteranno in situ. Per quanto concerne la viabilità di accesso e di servizio si suppone che non verrà ripristinato lo stato iniziale perché ormai da ritenersi acquisito nel paesaggio. Nulla viene ipotizzato in merito al ripristino delle condizioni pedologiche delle aree interessate dalle piazzole di servizio.

E' del tutto evidente che non esiste un Piano di ripristino ambientale dell'area, sia perché la demolizione delle opere in cls e lo smaltimento dei materiali di risulta avrebbero costi proibitivi e cozzerebbero con l'impossibilità di reperire una discarica in grado di accogliere un tale volume di rifiuti. Analogo discorso concerne piazzole e strade di servizio interno, la cui persistenza non avrebbe alcuna funzione se non quella del collegamento dei bunker affioranti privi ormai di ogni funzione. Di fatto la reductio in pristinum ad una situazione green field ante operam dei luoghi risulta impossibile.

SI OSSERVA CHE


- È assente dal Piano di dismissione dell'opera qualsiasi impegno che garantisca il completo ripristino della situazione ambientale nella condizione ante operam.

OSSERVAZIONE N. 10

J) SOTTO IL PROFILO DEGLI EFFETTI CUMULATIVI

Nella Relazione paesaggistica al paragrafo Analisi impatti cumulativi si fa un generico riferimento alla presenza di altri impianti in zone limitrofe all'area interessata dal progetto, che possono essere così riassunti:

- Parco eolico di Ulassai, di titolarità della società Sarda eolica R.rl. – Gruppo SARAS costituito da 48 generatori di tipo Vestas di potenza pari a 2 MW, per una capacità complessiva di 96 MW. Impianto autorizzato con Determinazione del Direttore del Servizio Energia della RAS Assessorato dell'Industria prot. N. 1353 rep. N.62 del 2.02.2011 in corso di ampliamento;
- Parco eolico di Nurri di titolarità della società Fri-El costituito da 26 aerogeneratori di tipo Vestas di potenza pari a 850 kW per una capacità complessiva di 22,1 MW (anno 2004);



Alcuni generatori eolici esistenti e previsti

- Parco eolico Guardionara (S. Basilio) di titolarità della società Fri-El, realizzato nel 2010 e costituito da 29 aerogeneratori di tipo Vestas di potenza pari a 850 kW, per una potenza complessiva di 24,5 MW (2010);
- Parco eolico “Serra Longa” proposto dalla società Green Energy Sardegna 2 nei comuni di San Basilio e Siurgus Donigala, costituito da 10 aerogeneratori di potenza uguale a 3 MW per una potenza complessiva di 30 MW, attualmente in fase di VIA presso l’ufficio Valutazione Impatti Ambientali della Regione Sardegna.
- Parco eolico “Pranu Nieddu” proposto dalla società Siurgus srl nei comuni di Siurgus Donigala e Selegas (SU), costituito da 14 aerogeneratori di potenza unitaria pari a 6,6 MW, per una potenza complessiva pari a 92,4 MW, attualmente in fase di VIA presso Il MiTE - Codice procedura (ID_VIP/ID_MATTM): 6003

Sono ancora disseminate nell’agro numerose pale eoliche di proprietà privata che producono energia elettrica per le aziende agricole. Non è presente nella documentazione alcuna tavola in cui per gli impianti esistenti e per i predetti, comprensivi del Parco eolico proposto, siano presi in esame gli effetti cumulativi sia nei confronti del paesaggio che dell’ambiente. Va peraltro evidenziato che a più vasta scala il moltiplicarsi di impianti industriali per la produzione di energia elettrica da FER, al di fuori di qualsiasi principio di pianificazione e programmazione, ma localizzati sulla base dei fattori ambientali favorevoli, sta provocando a livello regionale una trasformazione paesaggistica irreversibile, paragonabile alla deforestazione eseguita nell’800 per lo sfruttamento dei boschi. Anche in questo caso infatti fu messa in atto una manovra a fini speculativi per la produzione di energia da biomassa arborea. Ancora oggi interi contesti geografici isolani, spogliati della copertura boschiva soffrono di erosione e dissesti geologici irreversibili. Nel caso degli impianti alimentati da FER da una parte ettari di terreno pianeggianti vengono sottratti all’agricoltura per l’installazione di pannelli solari, dall’altra Parchi eolici disseminati su crinali e pianori alterano lo skyline. Accade così che alture come quelle del Limbara, del Goceano, dell’Anglona, del Sarrabus, del Sarcidano, della Barbagia, un tempo additate a modello paesaggistico ed ecosistemico risultino oggi omologabili allo squallore dei paesaggi industriali.

Procedendo su questa strada, non solo intere Comunità vengono depauperizzate del “paesaggio culturale identitario”, ma si consente la prodromica insorgenza di un disastro paesaggistico caratterizzato dalla presenza di scheletri tecnologici non più funzionali. Una insigne testimonianza è il parco eolico ENEL di Monte Arci, odierno oggetto delle cure della Magistratura.

In merito alla specifica problematica dell’analisi degli impatti cumulativi si premette che oltre all’art. 5 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., il D.Lgs. n. 28/2011, all’art. 4, comma 3 prevede che *"Al fine di evitare l'elusione della normativa di tutela dell'ambiente, del patrimonio culturale, della salute e della pubblica incolumità, le Regioni e le Province autonome stabiliscono i casi in cui la presentazione di più progetti per la realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili e localizzati nella medesima area o in aree contigue sono da valutare in termini cumulativi nell'ambito della valutazione di impatto ambientale."*

Su tale problematica la Regione Sardegna ha omesso finora di pronunciarsi. Nondimeno permangono le criticità in merito agli impatti provocati da una sommatoria di impianti sparsi senza alcuna organicità e programmazione su di un territorio molto vasto di cui la Proponente dovrebbe comunque dar conto in ottemperanza a quanto richiamato dalle sopra citate normative nazionali.

Tali disposizioni richiamano infatti la necessità di un'indagine di contesto ambientale a largo raggio, che coinvolga aspetti ambientali e paesaggistici di area vasta e non solo puntuali, indagando lo stato dei luoghi, anche alla luce delle trasformazioni conseguenti alla presenza reale e prevista di altri impianti di produzione di energia per sfruttamento di fonti rinnovabili e con riferimento ai potenziali impatti cumulativi connessi.

L'ambito di verifica del rispetto di tali enunciati normativi, sebbene non definiti con specifiche tecniche, non può che essere il procedimento di VIA. Tale valutazione dovrebbe essere svolta nell'Area Geografica Vasta interessata dalla proposta progettuale e la valutazione dell'effetto cumulativo dovrebbe pronunciarsi con riferimento agli usuali temi, quali le visuali paesaggistiche, il patrimonio culturale e identitario, la natura e biodiversità, la salute e pubblica incolumità (inquinamento acustico, elettromagnetico e rischio da gittata), il suolo e sottosuolo.

Va evidenziata l'impossibilità per la Commissione CTVIA di potersi pronunciare in sede valutativa con un adeguato supporto documentale, sia per l'assenza della richiamata lacuna sui riferimenti normativi regionali, sia per avere omesso il proponente di presentare elaborati che rendano edotti sulla problematica in questione in relazione allo specifico intervento. Ma vi è di più. Al momento attuale è assente a livello nazionale un'anagrafe degli impianti FER. Pertanto, a meno che non si voglia continuare a procedere a tentoni nell'esprimere valutazioni, sembrerebbe necessario poter disporre di una base comune e condivisa di informazioni che comprenda il complesso dei progetti realizzati, di quelli già muniti del provvedimento di autorizzazione unica, di quelli in corso di valutazione e di quelli ancora da valutare. In sintesi un'anagrafe documentale delle FER!

Un tale strumento operativo oltre che costituire il presupposto per qualsiasi azione di coordinamento delle autorità competenti e degli organi chiamati a pronunciarsi dovrebbe costituire un sistema efficiente di monitoraggio dello sviluppo delle fonti rinnovabili sull'intero territorio nazionale. Tale carenza appare ancor più paradossale qualora si pensi che alcuni progetti accedono a procedure di VIA Statale mentre altri a VIA regionale nella reciproca inconsapevolezza degli organi decisori, talvolta sulla base di opzioni volutamente elusive (si pensi ad esempio alle richieste di successivi ampliamenti).

Nel caso in esame si verificano le dette condizioni in particolare per i non lontani parchi eolici realizzati o proposti a VIA nei Comuni confinanti, le cui caratteristiche sono state riportate ad inizio paragrafo. Per quanto riguarda specificamente gli impatti cumulativi che ineriscono l'impianto in esame essi dovrebbero quindi essere assunti secondo le seguenti modalità:

- a) **Impatti cumulativi sulle visuali paesaggistiche** dovuti alle dimensioni complessive degli impianti (estensione numero aerogeneratori altezza diametri rotor ecc.) e ai caratteri formali (estetica, area

spazzata, opere infrastrutturali, rapporto con il paesaggio e con le preesistenze, emergenze monumentali sparse nell'area vasta, paesaggio agrario).

A tal fine si sarebbero dovuti analizzare gli impatti cumulativi sulle visuali paesaggistiche in riferimento alla densità di impianti all'interno del bacino visivo dell'impianto stesso e/o del contesto paesaggistico di riferimento; alla co-visibilità di più impianti da uno stesso punto di osservazione in combinazione o in successione; agli effetti sequenziali di percezione di più impianti per un osservatore che si muove nel territorio; all'effetto selva e disordine paesaggistico.

b) Impatti cumulativi sul patrimonio culturale e identitario

Si sarebbero dovute prendere in esame le interazioni dell'impianto in esame con l'insieme di parchi eolici sotto il profilo della vivibilità, della fruibilità e della sostenibilità che la trasformazione indotta produce sul territorio in termini di prestazioni, ovvero come capacità di non comprometterne i valori dal punto di vista storico-culturale e identitario.

c) Impatti cumulativi su natura e biodiversità

Tali impatti si possono sintetizzare in diretti (collisioni), allontanamento e/o scomparsa degli individui, modificazione di habitat (aree di riproduzione e di alimentazione), frammentazione degli habitat e popolazioni, ecc.; effetto barriera, che costringono sia gli uccelli che i mammiferi a cambiare i percorsi sia nelle migrazioni sia durante le normali attività trofiche anche su distanze nell'ordine di alcuni chilometri

d) Impatti cumulativi sulla sicurezza e la salute umana

Le valutazioni relative alla componente "rumore" dovrebbero essere declinate rispetto alle specifiche di calcolo necessarie alla determinazione del carico acustico prodotto dal complesso degli aerogeneratori nella contemporaneità del funzionamento al massimo della potenza, atteso che la distanza dei centri abitati interessati dalla presenza degli aerogeneratori risulta all'interno di un'area di inviluppo di raggio pari almeno a 5.000 mt. Pertanto la valutazione del rumore di fondo degli impianti eolici che sono dati come preesistenti (ancorchè ancora in fase autorizzativa) dovrebbe essere integrata dalla stima/simulazione dell'intensità del campo acustico di progetto, in formulazione additiva, lineare o pesata a seconda della vicinanza tra i parchi eolici in progetto concorrenti. L'attenzione sugli effetti cumulativi andrebbe posta anche in ordine agli impatti elettromagnetici e alle vibrazioni, con criteri analoghi.

e) Impatti cumulativi su suolo e sottosuolo

Geomorfologia ed idrogeologia: in ordine alla valutazione di impatto cumulativo, appare utile definire una possibile ricaduta estesa di fenomeni puntuali, dati dalle varie sollecitazioni su suolo e sottosuolo indotte dai vari aerogeneratori e dal layout tecnico di progetto, che potrebbero favorire eventi di franosità superficiale o di alterazione delle condizioni di scorrimento idrico superficiale o ipodermico.

È il caso di ricordare che esiste copiosa giurisprudenza sul tema degli impatti ambientali cumulativi, anche nel caso in cui le opere da realizzare, pur essendo separate, debbano essere realizzate in una stessa area.

Del resto è del tutto evidente che se la finalità della normativa di tutela dell'ambiente è quella di preservare il territorio dalla compromissione derivante da un nuovo intervento, la verifica della sussistenza di un possibile equilibrio tra nuovi impianti e l'ambiente preesistente non può che essere effettuata unitariamente. Solo in tal modo possono essere adeguatamente considerate le peculiarità geografiche, paesaggistiche e culturali della zona interessata. È del tutto assente negli elaborati progettuali una immagine di insieme che riporti gli aerogeneratori del parco eolico in esame e quelli che insistono nella stessa area geografica riportati nell'elenco di cui sopra. Sarebbe stata utile, oltrechè necessaria, per evidenziare la densità anomala degli aerogeneratori in un'areale di dimensioni circoscritte, l'occupazione selvaggia delle alture, la non sostenibilità dell'effetto cumulativo conseguente alla prossimità disordinata delle installazioni.

SI OSSERVA CHE

- Tra gli elaborati progettuali presentati dalla Società non sono presenti tavole che prendano in esame gli effetti cumulativi sia ambientali che paesaggistici, indotti dal Parco eolico in oggetto in relazione alle strutture industriali già presenti sul territorio in ambito localizzato e sull'area vasta.
- L'analisi dell'impatto cumulativo riportato nella Relazione paesaggistica evidenzia la profonda alterazione ambientale e paesaggistica che scaturirebbe dalla prossimità dell'impianto proposto con i parchi eolici realizzati nei Comuni adiacenti.
- La suddetta analisi trascura di prendere in esame gli effetti cumulativi che deriverebbero dalla realizzazione di progetti in itinere sia presso il Ministero dell'Ambiente che presso l'Assessorato regionale.
- L'effetto ambientale e paesaggistico del proliferare degli impianti industriali che utilizzano le FER sfugge irrazionalmente ad ogni forma di programmazione e pianificazione determinando impatti paesaggistici ed ambientali non sostenibili



Tavola di progetto



Immagine di un parco eolico ubicato nella stessa area

OSSERVAZIONE N. 11

K) SOTTO IL PROFILO DELL' IMPATTO ACUSTICO

Si premette che:

gli aerogeneratori hanno una potenza sonora massima di oltre 100 dB(A) da ritenersi comunque elevatissima perché prossima a quella di un jet, che al decollo ha un livello sonoro di 140 db.

Non si entra nel merito del rispetto dei limiti acustici di emissione riferiti alla classe acustica III di destinazione d'uso del territorio, assegnata all'area in oggetto secondo il Piano di Classificazione Acustica Comunale e dei limiti imposti dalla legge Quadro n.447/95, sia perché il soddisfacimento dei limiti di compatibilità potrà essere accertato solo ad opera ultimata, sia perché il rispetto di tali limiti afferiscono alla sfera di responsabilità del progettista e del tecnico redattori dello studio previsionale di impatto acustico, i quali saranno chiamati a rispondere in fase di esercizio dell'attendibilità del modello previsionale.

Si OSSERVA CHE

- L'ambiente sonoro attualmente presente risulterebbe inevitabilmente inquinato dalla presenza degli aerogeneratori sia per la elevata potenza sonora degli stessi, sia per gli effetti cumulativi determinati dalla contemporaneità del funzionamento. Inoltre il paesaggio sonoro è una componente essenziale della percezione di luoghi sia in relazione alla presenza dei luoghi di culto, sia in considerazione dell'avifauna presente. Analoghi impatti negativi sarebbero indotti sulla fauna terrestre con la conseguente alterazione degli ecosistemi presenti.
- Va ancora evidenziato che i dati riportati nelle tabelle non rilevano il livello del clima sonoro notturno, che in considerazione delle caratteristiche ambientali dei luoghi potrebbe passare da un

livello quasi nullo ad un rumore persistente e continuo.

- L'inquinamento sonoro è destinato ad alterare in modo insostenibile da un punto di vista ambientale il clima acustico in prossimità del parco eolico ed in un areale circostante di notevole estensione con conseguente contrazione degli spazi agricoli fruibili e alterazione degli ecosistemi. Disturbo ancora più grave se si pensa alla possibilità di presenze turistiche in relazione alle emergenze monumentali di cui si è detto, nonché alla vicinanza degli abitati.

OSSERVAZIONE N. 12

L) SULLO STUDIO FAUNISTICO

Il progetto prevede la realizzazione di 14 aerogeneratori, ma come già evidenziato nella Osservazione sugli Impatti cumulativi nei territori limitrofi sono molto numerosi gli aerogeneratori già presenti ed in corso di definizione VIA.

Di contro si constata, come dettagliato di seguito, una valutazione dei possibili impatti sulla fauna molto lacunosa e del tutto inadeguata non solo alle dimensioni dell'impianto ma agli effetti cumulativi degli stessi.

1. Manca un monitoraggio faunistico approfondito.

La Relazione faunistica è infatti basata solo su informazioni bibliografiche o desunte dalla CTR. Le Linee guida pubblicate in ambito scientifico sulla metodologia da applicare per il monitoraggio dell'avifauna e della chiroterofauna nella valutazione degli impianti eolici (es. Astiago Garcia et al., 2013; 'Linee guida per la valutazione di impatto ambientale degli impianti eolici' della Regione Toscana, ecc.) prevedono studi di campo da effettuarsi nelle diverse fasi del ciclo biologico della fauna, tramite transetti, stazioni d'ascolto, osservazioni sia diurne sia notturne, compresi rilievi con bat-detector per i pipistrelli o l'impiego del radar per gli uccelli in migrazione.

Nello Studio faunistico, invece, tutta l'analisi sui possibili impatti è priva di dati quantitativi sulle specie presenti nell'area direttamente interessata dal parco Serra Longa e nelle aree buffer comunque caratterizzate dalla consistente presenza attuale o futura di impianti eolici, anche in considerazione dell'areale di spostamento dell'avifauna locale e di quella migratoria.

Peraltro la stessa analisi bibliografica è carente e sembra essersi basata esclusivamente sui dati pubblicati online dalla Regione Sardegna, che sono limitati alla presenza di specie, mentre mancano informazioni sulla consistenza delle popolazioni e sulle specie di uccelli migratori.

2. L'impatto negativo sui chiroteri non è adeguatamente valutato.

Assieme all'avifauna, i chiroteri sono il gruppo tassonomico che subisce maggiormente gli impatti dovuti agli impianti eolici. Il testo che segue fa in gran parte riferimento alle Linee guida per la valutazione dell'impatto degli impianti eolici sui chiroteri (Roscioni & Spada, 2014).

La presenza e la posizione nello spazio delle turbine eoliche possono impattare i pipistrelli in diversi modi, dalla collisione diretta, al disturbo o alla compromissione delle rotte di commuting e migratorie, al disturbo o alla perdita di habitat di foraggiamento o dei siti di rifugio. La pianificazione degli impianti eolici deve pertanto tenere conto dell'impatto sulla chiroterofauna, mettendo in atto, con tempi adeguati, monitoraggi specializzati ad opera di personale qualificato (Roscioni & Spada, 2014). Questi studi sono del tutto assenti nello "Studio faunistico".

A livello di pianificazione, le Linee guida (Roscioni & Spada, 2014) specificano che le aree da evitare per la costruzione di impianti eolici comprendono tutte le zone a meno di 5 km da:

- a. aree con concentrazione di zone di foraggiamento, riproduzione e rifugio dei chiroterteri;
- b. siti di rifugio di importanza nazionale e regionale;
- c. stretti corridoi di migrazione.

Le Linee guida (Roscioni & Spada, 2014), propongono una valutazione del potenziale impatto di un impianto eolico tramite una procedura trasparente e ripetibile (pag. 9 e segg.).

L'impianto può essere classificato "medio" (scala di quattro valori: basso, medio, grande, molto grande), pertanto l'impatto potenziale è "alto" (scala di quattro valori: basso, medio, alto, molto alto; Roscioni & Spada, 2014). Tuttavia, questa valutazione non tiene conto del potenziale impatto cumulativo con gli altri impianti presenti e altre potenziali cause di mortalità indotte dall'attività antropica e dalle recenti modificazioni del territorio nell'area in esame. L'effetto cumulativo sulla mortalità direttamente legato alla produzione di energia eolica può avere effetti importanti sulla sopravvivenza a lungo termine delle popolazioni di chiroterteri, dato il basso tasso riproduttivo e il lento recupero delle popolazioni in declino (Kunz et al., 2007; Cryan e Barclay, 2009; Arnett et al., 2011).

Ulteriore problematica di cui tener conto nel progetto in esame sono le grandi dimensioni delle turbine (altezza max oltre 200 mt). La mortalità aumenta esponenzialmente con l'altezza della torre eolica, mettendo a rischio anche le specie che foraggiano a quote molto elevate o che sono in migrazione (Roscioni & Spada, 2014), in particolare gli impatti aumentano esponenzialmente con torri di altezza superiore ai 70 m (Barclay et al., 2007).

La "Studio faunistico" non prende in considerazione nessuna delle problematiche sopra elencate, né valuta in alcun modo la sensibilità del sito, limitandosi a minimizzare i potenziali impatti. Inoltre non sembra disponibile alcun monitoraggio degli impatti degli impianti limitrofi esistenti.

Infine non viene proposta alcuna misura di mitigazione per la fauna. Di seguito si riporta quanto indicano le Linee guida (Roscioni & Spada, 2014) in merito alle misure di mitigazione:

"Una delle più comuni prescrizioni è di porre limiti all'operatività delle turbine nei periodi di massima attività dei chiroterteri: periodi migratori (agosto-settembre) o nelle fasi di attività rilevate durante la fase di campo pre-opera. Il curtailment, ovvero la sospensione delle attività delle turbine per velocità del vento < 7

m/s è infatti l'unica misura di mitigazione efficace (Arnett, 2005; Horn et al., 2008) dato che anche piccole variazioni nell'operatività delle turbine portano a una evidente riduzione della mortalità in un sito (Baerwald et al., 2009; Arnett et al., 2011)."

3. Lo "Studio faunistico" propone un'analisi semplicistica delle incidenze negative sulla fauna degli ambienti aperti.

L'area di intervento è caratterizzata da una matrice agricola estensiva, dominata da seminativi, pascolo arborato e bosco. Nello Studio l'importanza per quanto concerne la fauna locale di questi ambienti è erroneamente sminuita. Va infatti sottolineato che le specie ornitiche agricole hanno subito un drastico calo sia a scala nazionale che regionale, come dimostrato dall'indicatore Farmland Bird Index (Rete Rurale Nazionale & Lipu, 2018), che registra nel periodo 2000-2017 un andamento in declino rispettivamente del -23,20% (scala nazionale) e del -27,42% (scala regionale).

Preme ribadire, che per tutte le specie locali si sarebbe dovuto realizzare uno studio di campo volto a verificare la presenza di coppie nidificanti nell'intorno e in prossimità degli aerogeneratori, valutando gli impatti causati dalla sottrazione di aree di nidificazione e alimentazione. Per piccole popolazioni di specie rare, inoltre, anche la perdita di pochi individui o di singoli siti riproduttivi per collisione contro le pale può comportare la scomparsa della popolazione locale.

4. Nello "Studio faunistico" non è valutato il possibile impatto sugli uccelli in migrazione o in spostamento tra i siti di nidificazione e quelli di alimentazione.

Tutta la valutazione dell'impatto sulla fauna viene effettuata su base qualitativa senza fornire alcuna indicazione quantitativa del potenziale impatto sulle popolazioni animali, ogni valutazione è pertanto basata sull'opinione dell'Autore dello studio, che non fornisce neppure dettagli metodologici, rendendo i risultati non confrontabili con altri studi e, di fatto, impossibile analizzare il percorso logico che conduce alle conclusioni.

OSSERVAZIONE N. 13

M) LA SENTENZA N. 573/2020 DEL TAR SARDEGNA

Si ritiene importante segnalare la **sentenza del TAR Sardegna n. 00573/2020 del 23.10.2020¹ in merito al ricorso n. 816/2019 presentato dalla società E21 ENERGY ENERGIE SPECIALI s.p.a. contro la Regione Sardegna, il Ministero dei BB.CC. e l'ARPAS.**

La Giunta regionale, con deliberazione n. 37/33 del 19.09.2019 (provvedimento finale di rigetto), aveva espresso un complessivo ed articolato giudizio negativo sulla compatibilità ambientale dell'intervento

¹ <https://www.osservatorioagromafie.it/wp-content/uploads/sites/40/2020/10/tar-sardegna-573-2020.pdf>

denominato “*Impianto eolico della potenza di 27 MW e opere accessorie in loc. Sa Pria e Sos Baddios in Comune di Florinas*” proposto dalla Società E21 Energie Speciali Srl.

Il progetto prevedeva la realizzazione di 8 aerogeneratori di potenza unitaria pari a 3,45 MW, (diametro rotore 117 m. e altezza mozzo di 91,5 m), ed opere connesse. L’impianto eolico di Florinas presentava dunque caratteristiche tecniche di gran lunga ridotte rispetto a quelle di “Pranu Nieddu” ed entrambi sono localizzati in un contesto paesaggistico ed ambientale che presenta numerose affinità.

In sede istruttoria erano stati acquisiti i pareri del Servizio Tutela del Paesaggio, della Sovrintendenza dei Beni Archeologici e dell’ARPAS, tutti negativi.

È di estremo interesse leggere alcune delle motivazioni di validità generale che evidenziano le criticità del progetto e che sono citate alla lettera nella sentenza.

Il Servizio Tutela del Paesaggio si rifà ai contenuti della Delibera n. 40/11 del 2015 con la quale la Giunta regionale aveva individuato, in base ai criteri indicati nel relativo Allegato, le aree e i siti non idonei all’installazione degli impianti alimentati da fonti di energia eolica, e così si esprime:

“A tale tipologia di impianti, in riferimento alle “Aree e siti non idonei in ragione dei valori del paesaggio e del patrimonio storico-artistico” indicate nell’Allegato alla Delib. G.R. n. 40/11, è associato un “buffer” di 1600 m, da applicarsi a particolari categorie di beni paesaggistici”.

“La collocazione di impianti eolici, nel contesto di appartenenza del bene paesaggistico, comporterebbe una forte alterazione della percezione spaziale e visiva del bene che per caratteristiche architettoniche e tipologiche, materiali utilizzati e valore simbolico, costituisce testimonianza del paesaggio storico culturale sardo, oggetto di particolare tutela”;

“La realizzazione di impianti eolici comporterebbe la compromissione delle relazioni figurative tra patrimonio archeologico e contesto di giacenza, andando ad incidere irrimediabilmente sulle esigenze di conservazione e valorizzazione nonché sugli aspetti relativi alla leggibilità e fruibilità delle permanenze archeologiche. In queste aree infatti è da evitare ogni alterazione della integrità visuale e ogni destinazione d’uso non compatibile con le finalità di salvaguardia e di riqualificazione del contesto; le caratteristiche intrinseche, le lavorazioni e le modifiche strutturali associate alla realizzazione degli impianti eolici, comporterebbero un forte rischio antropico di intrusione, dominanza, destrutturazione e deconnotazione non compensabile a causa della limitatissima capacità di tali luoghi accogliere i cambiamenti, per lo forte significatività del rapporto esistente tra il bene archeologico e il suo intorno espresso sia in termini ambientali nonché di contiguità e di fruizione visiva”

Né mancano motivazioni riferibili alla necessità di conservazione delle “invarianti” paesaggistiche, sulle quali così ci si esprime:

“inoltre sono state considerate (come componenti di paesaggio con valenza ambientale da carta di uso del suolo 1:25000) anche le aree classificate, “naturali e subnaturali”, poste ad est, sud/sud-est, sud-ovest, sud-

est, nord/nord-ovest, del gruppo di torri predetto, nonché "seminaturali" (praterie), poste in varie direzioni intorno alle stesse torri, ed "agroforestali", nei siti di installazione delle medesime e nell'intorno, di cui alle N.T.A del PPR, artt. 22, 23, 24 (le prime); 25, 26, 27 (le seconde), e 28,29,30; con presenza di aree boscate e coperte da macchia, praterie, colture erbacee specializzate, seminativi in aree non irrigue, all'interno delle quali dovrà essere accertata, in collaborazione con il Servizio territoriale dell'Ispettorato ripartimentale di Sassari, la presenza di bosco, così come definito dall'art. 2, commi 2 e 6 del D. Lgs. n. 227/2001 e ss.mm.ii.; infatti, per la categoria dei boschi la deliberazione regionale, con riferimento agli artt. 18, comma 1, 23, comma 1, 26, commi 1 e 2 delle N.T.A. del PPR, individua le motivazioni di non idoneità in relazione al fatto che "la struttura ed il funzionamento del bosco quale ecosistema ammettono unicamente interventi capaci di produrre limitatissime interferenze sugli equilibri ambientali e sui correlati aspetti di percezione storico-identitaria del luogo "bosco". La realizzazione di impianti eolici, con la conseguente artificializzazione delle aree e delle formazioni boschive, comporterebbe significative criticità generali e specifiche incidenti sulla struttura e sul funzionamento dell'ecosistema boschivo, con sensibile interferenza sulla percezione storico-identitaria, e sulla fruibilità paesaggistica dei luoghi, provocando riduzione del livello di qualità e naturalità dei boschi nonché alterando i rapporti figurativi consolidati dei paesaggi forestali, oltretutto ad incidere anche sugli aspetti legati a finalità di protezione idrogeologica e di riequilibrio climatico".

A sua volta la **Soprintendenza Archeologica** così motivava il parere negativo per la presenza di emergenze monumentali:

".....sottolineando le evidenti criticità e contraddizioni (.....) per quanto attiene l'aspetto archeologico l'impatto del parco eolico e delle relative infrastrutture, specialmente le piste, essendo l'area ad altissimo rischio archeologico, potrebbe comportare danneggiamenti al patrimonio sepolto. Dal punto di vista paesaggistico risulta evidente come la presenza di circa 70 elementi di carattere storico-archeologico nel raggio di un'area piuttosto ristretta, che configurano una rete territoriale capillarmente insediata in età antica, non sia idonea all'installazione di un ulteriore parco eolico di grande taglia. Si rileva che il territorio di Florinas, pur così ricco di evidenze archeologiche, è già stato oggetto di pesanti trasformazioni di carattere morfologico e paesaggistico, con la presenza di numerose cave altamente impattanti nonché la presenza di un vasto parco eolico con pale di grande taglia già esistente e pertanto l'installazione di un ulteriore parco eolico con pale di grossa taglia potrebbe compromettere definitivamente una situazione già pesantemente pregiudicata";

L'ARPAS nella Relazione rilevava per quanto concerne gli aspetti faunistici che:

il "Monitoraggio Avifauna", sub 3.1 "avifauna e chiroteri" conferma la presenza nell'area in oggetto di 3 esemplari di Aquila Reale (Aquila Crysaestros), specie tutelata ai sensi della Convenzione di Berna Allegato II (19.9.1979, della direttiva comunitaria "Uccelli selvatici" (79/409/CEE del 2.4.1979), della legge nazionale n. 157/1992 (articolo 2) e della legge regionale 29 luglio 1998, n.23, quale specie rigorosamente protetta. L' esito del monitoraggio della specie ha accertato l'identificazione di una "area principale di alimentazione", senza però verificare "l'incidenza delle opere proposte con l'aerale di alimentazione e

nidificazione della specie” ; sul punto ARPAS ritiene che “sarebbe opportuno supportare il dato di monitoraggio con dati bibliografici riferiti a specifici studi sugli areali di alimentazione della specie, al fine di valutarne la congruità. Va evidenziata la necessità di una conformità del monitoraggio eseguito sui chiroteri rispetto alle Linee Guida Europee “Eurobats” (Eurobats, Publication Series N. 6 Guidelines for consideration of bats in wind farm projects. Revisione 2014) che costituiscono lo standard di riferimento (...) In ogni caso le conclusioni sull’assenza di incidenza delle opere sui “chiroteri” non sono supportate da evidenza scientifica e oggettiva e anche l’affermazione che le specie osservate non volano oltre i 6 metri dalla vegetazione non è condivisibile in quanto è noto che Tadarida, Miniopterus, Hypsugo e i Pipistrellus volano in campo aperto anche ad altezze di varie decine di metri e sono pertanto potenzialmente minacciate dalle pale eoliche”.

e per quanto concerne gli effetti dell’inquinamento acustico che:

“si rimarca quanto precedentemente già espresso da ARPA - Dipartimento di Sassari: la valutazione di impatto acustico previsionale del parco eolico dovrà essere validata ponendo in essere il Piano di Monitoraggio Acustico post operam, che dovrà essere effettuato secondo le modalità previste nelle “Linee guida per la valutazione e il monitoraggio dell’impatto acustico degli impianti eolici”, elaborate dal Sistema Nazionale delle Agenzie per la Protezione dell’Ambiente coordinate da ISPRA.

Sulla base delle considerazioni esposte al punto 3.2, si ritiene indispensabile che venga valutato l’impatto cumulativo del cantiere nelle fasi di lavorazioni contemporanee computando puntualmente i macchinari rumorosi indispensabili alla realizzazione delle stesse. Visto che alcuni ricettori sensibili, individuati dal Progettista, ricadono in prossimità della viabilità che si andrà ad utilizzare, si ritiene indispensabile che il traffico indotto sia valutato puntualmente ed inserito nello Studio di Impatto Acustico della fase di cantiere. Si ritiene altresì che venga integrato il “Piano di Monitoraggio Ambientale” includendo la fase di cantiere”.

Il TAR ha accolto in pieno tutte le eccezioni e le motivazioni formulate dalle Amministrazioni pubbliche bocciando il ricorso. Per un più puntuale esame del dispositivo si rimanda alla lettura dello stesso. Quel che preme evidenziare in questa sede è la singolare assonanza fra i contenuti delle presenti Osservazioni e le criticità sollevate dalle Amministrazioni chiamate a pronunciarsi sul parco eolico di Florinas. Alla obiezione che il contesto ambientale e culturale non è né topograficamente in adiacenza, né di totale analogia, si può rispondere evidenziando il fatto che sia i richiami normativi, sia l’obbligo del rispetto dei Beni culturali costituiscono i principi di base del nostro ordinamento e quindi prescindono dai contesti stessi. Per quanto poi concerne gli aspetti paesaggistici ed ambientali si può senza dubbio affermare che i valori ad essi attribuibili pur nella loro specificità geografica siano da ritenersi universali ed identitari e come tali essi stessi costituiscono delle “invarianti”.

SI OSSERVA CHE

- La Sentenza n. 573/2020 del 23.10.2020 emessa dal TAR Sardegna costituisce un precedente giurisprudenziale che conferma in linea di principio e di fatto le motivazioni poste a fondamento

del presente Atto di Osservazioni.

OSSERVAZIONE N. 14

N) LA RECENTE NORMATIVA SULLE FER

L'art. 5 della legge 22 aprile 2021 n. 53 (**Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019-2020**) introduce rilevanti innovazioni nel quadro normativo che regola le FER. Nell'ambito dell'esercizio della delega per l'attuazione della Direttiva (UE) 2018/2001 vengono infatti fissati nuovi principi e direttive sulla promozione dell'uso delle FER tra i quali:

Comma a) *“Prevedere previa intesa con la Conferenza Unificata.....una disciplina per l'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili nel rispetto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell'aria e dei corpi idrici, nonché delle specifiche competenze dei Ministeri per i beni e le attività culturali e per il turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, privilegiando l'utilizzo di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, e aree non utilizzabili per altri scopi, compatibilmente con le caratteristiche e le disponibilità delle risorse rinnovabili, delle infrastrutture di rete e della domanda elettrica nonché tenendo in considerazione la dislocazione della domanda, gli eventuali vincoli di rete e il potenziale di sviluppo della rete stessa”*

I criteri specifici di cui sopra vengono poi così precisati:

1. Disciplina intesa individuare le aree idonee all'installazione delle FER per il raggiungimento degli obiettivi PNIEC.
2. Processo programmatico di individuazione a carico delle Regioni da definirsi in un arco temporale di 6 mesi.

Nel successivo comma b) viene espressamente prescritto che nella *“individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee”* devono essere *“rispettati i principi della minimizzazione degli impatti sull'ambiente, sul territorio e sul paesaggio....”*

I principi ispiratori di tali norme innovano fortemente il quadro legislativo di riferimento per le FER, incardinato finora sul Dlgs. 387/2003. Alla luce di esse assumono oggi veste di legittimità le iniziative di alcune Regioni (Basilicata, Puglia, Sardegna) sempre censurate, che avevano individuato “motu proprio” attraverso lo strumento di specifiche Delibere le caratteristiche delle aree “idonee e non idonee”, nelle quali si sarebbero potuti allocare gli impianti eolici. Le nuove norme, pur se attraverso l'istituto delle intese, rimuovono di fatto l'assunto della “neutralità pianificatoria” e impongono non solo il principio della previsione di localizzazione e della programmazione degli impianti, ma dettano precisi criteri estesi all'intero comparto delle FER (non solo eolico dunque), fissando un termine temporale (6 mesi) per le Regioni.

Ne discende che il principio del favor, finora accordato alle FER per la “massima diffusione delle rinnovabili”, che si traduceva nella rimozione di qualsiasi vincolo imposta dalla normativa comunitaria (ante Direttiva 2018/2001), subisce una più ponderata contrazione al fine di limitare i prevedibili impatti sull’ambiente che potrebbero scaturire dalla disordinata accelerazione realizzativa imposta dagli obiettivi PNIEC. Si deve evidenziare che tale mutato orientamento aveva trovato già implicita anticipazione in una **Comunicazione della Commissione Europea del 18.11.2020** (Documento di orientamento sugli impianti eolici e sulla normativa dell’UE in materia ambientale). Pur trattandosi di un documento non giuridicamente vincolante veniva in tale sede redatto un quadro complessivo degli impatti ambientali conseguenti agli impianti da FER ed al capitolo 4.1.1 **“Pianificazione strategica nell’ambito generale dell’energia eolica”** veniva affermato che *“Al fine di riconciliare gli interessi della flora e della fauna selvatiche con la necessità di espandere l’energia rinnovabile, è necessario pianificare nuove infrastrutture in modo sinergico su un’area geografica estesa”*. In altri termini si riconosceva la necessità di far precedere la realizzazione degli impianti da FER almeno da una pianificazione strategica di area vasta.

Peraltro i dati più recenti sull’avanzamento delle FER e i risultati attesi in termini di obiettivi PNIEC appaiono eloquenti. I dati TERNA relativi al 2019 evidenziano che il 97% della potenza elettrica da eolico risulta installata nell’Italia meridionale (esclusa la Calabria). Tale percentuale è destinata a crescere nei prossimi 9 anni in vista dell’obiettivo PNIEC per l’eolico dal quale ci separa ancora uno scarto del 44%. La questione assume risvolti ancor più allarmanti se si scende alla scala di singole regioni. A titolo esemplificativo si evidenzia che per la sola Sardegna a tutto il 17 marzo erano giacenti a procedimento di VIA ben 16 impianti per una potenza complessiva di 1.267 MW, ovvero un incremento del 120% del parco eolico finora realizzato.

È ovvio che un tale carico impiantistico tenderà a localizzarsi in aree delimitate con favorevoli caratteristiche ambientali e a bassa antropizzazione, determinando in tal modo una crescita esponenziale della concentrazione degli aerogeneratori e di conseguenza una insostenibilità degli impatti.

Alla luce di una tale previsione ed in forza delle intervenute disposizioni normative appare dunque ineludibile la necessità di procedere ad una moratoria dei procedimenti autorizzativi attualmente in corso, al fine di non svuotare di contenuti l’azione programmatoria che le nuove normative europee e nazionali impongono.

In tale prospettiva si dovrebbe anche procedere alla revisione delle “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”, emanate dal MISE con D.M. 10.09.2010, ed in particolare alla riscrittura dell’allegato 4 (Impianti eolici: elementi per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio) al fine di renderlo coerente con i nuovi principi ed indirizzi.

SI OSSERVA CHE

Alla luce della intervenuta normativa Comunitaria e nazionale appare ineludibile, in analogia a quanto previsto per la pianificazione urbanistica, l’adozione di misure di salvaguardia che prevedano la sospensione

dei procedimenti in corso al fine di non vanificare il contenuto della redigenda Disciplina, che dovrà individuare le aree idonee e non idonee all'installazione delle FER e il conseguente Processo programmatico di individuazione a carico delle Regioni



Pertanto, premesso che le sopra esposte “**OSSERVAZIONI**” vengano motivatamente (art. 24, commi 4° e 5°, del Decreto Legislativo n. 152/2006 e s.m.i., art. 3 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.) considerate nell'ambito del presente procedimento di valutazione d'impatto ambientale – V.I.A. a seguito della pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero dell'Ambiente avvenuta in data 07.05.2021, da parte della sottoscritta Associazione ambientalista legalmente riconosciuta quale portatrice d'interessi, si

CHIEDE

In prima istanza che in virtù di quanto si **OSSERVA** nei punti sottoelencati:

- A) SOTTO IL PROFILO GENERALE DELLA PRODUZIONE DA FER
- B) SOTTO IL PROFILO DEGLI IMPATTI AMBIENTALI
- C) SOTTO IL PROFILO DELL'IMPATTO PAESAGGISTICO
- D) SOTTO L'ASPETTO DEL DIBATTITO PUBBLICO.
- E) SOTTO L'ASPETTO LA DISPONIBILITA' DELLE AREE
- F) SOTTO IL PROFILO DELLA PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA
- G) SOTTO GLI ASPETTI DELLA PIANIFICAZIONE ENERGETICA
- H) SOTTO L'ASPETTO DEI BENEFICI SOCIO ECONOMICI
- I) SOTTO L'ASPETTO DELLA REDUCTIO IN PRISTINUM
- J) SOTTO L'ASPETTO DEGLI EFFETTI CUMULATIVI
- K) SOTTO L'ASPETTO DELL'IMPATTO ACUSTICO
- L) SULLO STUDIO FAUNISTICO
- M) SULLA SENTENZA n. 573/2020 DEL TAR SARDEGNA
- N) SULLA RECENTE NORMATIVA SULLE FER

SOTTO IL PROFILO GIURIDICO che il provvedimento conclusivo del procedimento di V.I.A. **dichiari l'improcedibilità dell'istanza** per quanto ai sensi dell'art. 24 e 24 bis del Decreto Legislativo n. 152/2006 e successive integrazioni in relazione al Punto A) (mancata Consultazione del pubblico), dell'art.12 del Dlgs. 387/2003 (mancata disponibilità delle aree) e in conseguenza delle sostanziali ed ineliminabili carenze progettuali.



In seconda istanza che qualora codesto Servizio Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali non ritenesse di accogliere le Osservazioni sulla improcedibilità della istanza in forza delle documentate e probanti motivazioni esposte ai sopraelencati punti, e per il significativo e negativo impatto ambientale che l'opera potrebbe arrecare all'area in oggetto e alla molteplicità degli ecosistemi che ivi sono presenti, il provvedimento conclusivo del procedimento di V.I.A. formuli un **GIUDIZIO NEGATIVO DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE** per il progetto del parco eolico denominato “*Bruncu ‘e Niada*” nella provincia del Sud Sardegna, nei Comuni di Ballao e Armungia, proposto dalla società Econergy Project 2 S.r.l. con sede a Milano.

I Sottoscritti dichiarano di essere consapevoli che, ai sensi dell'art. 24, comma 3 e dell'art.19 comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., le presenti osservazioni e gli eventuali allegati tecnici saranno pubblicati sul Portale delle Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali VAS-VIA-AIA del Ministero della transizione ecologica.

Li, 28 giugno 2021

Graziano Bullegas
Presidente

Mauro Gargiulo
Delegato Energia

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 si dichiara di essere informati che i dati personali forniti saranno trattati dal Ministero per la Transizione Energetica in qualità di titolare del trattamento, anche mediante strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale le presenti osservazioni sono presentate e per il quale la presente dichiarazione viene resa. Si dichiara inoltre di essere informati circa la natura obbligatoria del conferimento dei dati e che sono garantiti tutti i diritti previsti dall'art. 7 “Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti” del D.Lgs. 196/2003.

Li, 28 giugno 2021

Graziano Bullegas
Presidente

Mauro Gargiulo
Delegato Energia

Recapito:

Italia Nostra Sardegna
sardegna@italianostra.org
italianostrasardegna@pec.it